

CCXXXVIII.

SEDUTA DI LUNEDÌ 23 MAGGIO 1949

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FUSCHINI

| INDICE | PAG. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Congedi: | |
| PRESIDENTE | 8791 |
| Disegni e proposta di legge (Trasmissione dal Senato): | |
| PRESIDENTE | 8791 |
| Disegni di legge (Deferimento a Commissioni in sede legislativa): | |
| PRESIDENTE | 8792 |
| Proposta di legge di iniziativa parlamentare (Annunzio): | |
| PRESIDENTE | 8792 |
| Interrogazioni (Svolgimento): | |
| PRESIDENTE | 8792, 8800, 8802, 8803 |
| BRUSASCA, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i> | 8793, 8795, 8802 |
| CORBI | 8793 |
| TOZZI CONDIVI | 8794 |
| MARAZZA, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> | 8795, 8798, 8799, 8800, 8801 |
| NATALI ADA | 8796 |
| LATORRE | 8799 |
| SILIPO | 8801 |
| LUPIS | 8802 |
| Interpellanze (Rinvio di svolgimento): | |
| PRESIDENTE | 8803 |
| Disegno di legge (Seguito della discussione): | |
| Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175). | 8804 |
| PRESIDENTE | 8804 |
| ROBERTI | 8804 |
| CAPALOZZA | 8809 |
| MORO FRANCESCO | 8817 |

| | PAG. |
|-----------------------------------------------------------------------|------|
| Disegno di legge (Presentazione): | |
| PELLA, <i>Ministro del tesoro e ad interim del bilancio</i> | 8817 |
| PRESIDENTE | 8817 |
| Interrogazioni (Annunzio): | |
| PRESIDENTE | 8819 |

La seduta comincia alle 16.

FABRIANI, *Segretario*, legge il processo verbale della precedente seduta pomeridiana. (È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo i deputati Carpano Maglioli, Coccia, Delle Fave e De Martino Alberto. (Sono concessi).

Trasmissione dal Senato di disegni e di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Informo che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza della Camera il disegno di legge:

« Convocazione delle assemblee delle società aventi sede in territori sui quali lo Stato italiano ha cessato di esercitare la sua sovranità » (266-B) — (*Modificato da quella II Commissione permanente*)

e la proposta di legge di iniziativa del deputato Cappugi:

« Proroga del termine stabilito dagli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 7 aprile

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

1948, n. 262, per favorire l'esodo spontaneo dei dipendenti delle Amministrazioni dello Stato » (304-B) — (Modificata da quella I Commissione permanente).

Saranno stampati, distribuiti e inviati alle Commissioni permanenti che già li ebbero in esame.

Lo stesso Presidente del Senato ha anche trasmesso il disegno di legge:

« Determinazione di un nuovo termine per la chiusura delle operazioni di liquidazione dell'Ente autonomo esposizioni nazionali per l'autarchia » (577).

Sarà stampato, distribuito e inviato alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede normale o legislativa.

Deferimento di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta nelle precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle competenti Commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Compensi delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, operanti nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato » (563);

« Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, relativo alla temporanea assunzione da parte dello Stato del contributo dovuto dai comuni dell'Italia meridionale e delle Isole per l'impianto e l'estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani » (569) — (Urgenza);

« Abrogazione del regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1574, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo ai progetti per la costruzione di edifici postali e telegrafici » (570).

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

(Così resta stabilito).

Annunzio di proposta di legge di iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge di iniziativa dei deputati Di Vittorio e Santi:

« Norme per l'attuazione del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, concernente la

sistemazione del personale non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato » (576).

Sarà fissata in seguito la data dello svolgimento di questa proposta.

Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Non essendo presenti gli interroganti, le seguenti interrogazioni si intendono ritirate:

Montelatici, Dami, Saccenti e Targetti, al Ministro dell'interno, « per conoscere quali urgenti provvedimenti intende adottare per porre fine alla tragica situazione in cui versano circa seicento dipendenti dell'« Ente lavoro ciechi » di Firenze, i quali, da oltre cinque quindicine non percepiscono gli stipendi; e quali misure intende adottare per provvedere con estrema urgenza alla riorganizzazione dell'attività produttiva dell'Ente stesso dal quale questi lavoratori traggono il necessario alla vita per loro e le loro famiglie ».

Bianco, al Ministro di grazia e giustizia, « per sapere perché ai detenuti del carcere giudiziario di Matera, all'infuori della stampa pornografica, è vietata la lettura di qualsiasi altra pubblicazione periodica o non periodica che valga a migliorarne la cultura e a tenerli al corrente della vita del proprio Paese ».

Bianco, al Ministro di grazia e giustizia, « per sapere se è a conoscenza delle condizioni inumane in cui vivono i detenuti nel carcere giudiziario di Matera, ammassati come sono a parecchie dozzine per ogni vano, mal nutriti, ridotti nudi e scalzi e molti anche costretti a dormire sul nudo pavimento; e per conoscere quali provvedimenti di urgenza egli intenda adottare perché i suddetti detenuti siano provvisti di indumenti e di scarpe e perché ad ognuno sia assegnato un giaciglio con relative coperte con cui ripararsi dai rigori della stagione invernale, provvedendosi anche al miglioramento del vitto e soprattutto dei condimenti ».

Caserta, ai Ministri di grazia e giustizia e dell'agricoltura e foreste, « per conoscere se e quando intendono, in esecuzione del disposto dell'articolo 847 del Codice civile, emanare le disposizioni opportune per determinare l'estensione della minima unità colturale. Il provvedimento è richiesto dalla necessità di salvare la piccola proprietà rurale da eccessivi frazionamenti, dannosi alla cultura e alla produzione ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

Le seguenti interrogazioni, che trattano lo stesso argomento, potranno essere svolte congiuntamente:

Corbi, Capalozza e Paolucci, al Ministro degli affari esteri, « per sapere: a) se sia a conoscenza del fatto che il giorno 1° aprile 1949 diversi motopescherecci (di Giulianova, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio, Fano, Chioggia), che pescavano nei pressi della costa jugoslava, venivano catturati da quelle autorità marittime con tutti gli equipaggi di cui non si è avuta più notizia alcuna; b) se e come il Governo si sia adoperato per la restituzione dei motopescherecci e per il ritorno in patria degli equipaggi; c) se e come il Governo intenda soccorrere le numerose famiglie dei pescatori catturati trovandosi esse prive di ogni mezzo di vita ».

Tozzi Condivi, ai Ministri degli affari esteri e della marina mercantile, « per conoscere quali risultati abbiano avuto i reiterati passi compiuti presso le competenti autorità jugoslave onde conoscere la sorte degli 11 motopescherecci della riviera marchigiana ed abruzzese catturati fin dal 4 aprile, essendo gravissima l'apprensione per la sorte dell'equipaggio da parte delle famiglie restate inoltre prive di ogni aiuto economico ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il Ministero degli affari esteri è a conoscenza del fermo, da parte jugoslava, avvenuto nei primi giorni di aprile del 1949, di diversi motopescherecci di Giulianova, San Benedetto del Tronto, Porto San Giorgio, Fano e Chioggia.

La Legazione d'Italia a Belgrado è stata tempestivamente incaricata di svolgere i passi necessari onde ottenere il rilascio dei motopescherecci e degli equipaggi.

I motopescherecci di Chioggia, San Marco e San Gabriele, sono stati rilasciati il 24 aprile. Circa gli altri motopescherecci il nostro consolato generale in Zagabria ha comunicato che essi si trovano a Spalato e che gli equipaggi sono internati a Firule presso Spalato. Il console generale di Zagabria ha inoltre fatto conoscere che ha preso contatto con gli equipaggi ed ha inviato a Spalato un suo funzionario onde raccogliere tutti i dati del caso.

A seguito dell'azione svolta dalla nostra Legazione a Belgrado, sono stati rilasciati gli equipaggi dei seguenti motopescherecci: Natale, Regina Giovanna, San Pietro, Luciana, Fedelfranco, San Giorgio, Risveglio, Pierarmida, Marisa, Piervenanzio. Prosegue

l'azione della nostra Legazione a Belgrado per ottenere il rilascio dei natanti e dei capibarca. Va rilevato che la regolamentazione dell'attività dei motopescherecci in Adriatico, quale prevista dalla convenzione italo-jugoslava per la pesca in corso di applicazione, permetterà, in avvenire, che siano evitati incidenti del genere.

Per quanto si riferisce alla parte dell'interrogazione che riguarda le intenzioni del Governo circa un eventuale sussidio alle famiglie degli equipaggi dei motopescherecci catturati, sono stati presi contatti con la Presidenza del Consiglio e con il Ministero della marina mercantile competenti in materia.

PRESIDENTE. L'onorevole Corbi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CORBI. Onorevole Sottosegretario, motivo della mia interrogazione non è stato di cercare un pretesto polemico nei confronti del Governo ma di sollecitare una risposta atta a tranquillizzare numerose famiglie che da gran tempo, e invano, attendono notizie di loro cari.

La risposta dell'onorevole Sottosegretario ha confermato quanto già sapevamo, e cioè: che da due giorni la gran parte degli equipaggi è tornata in sede. Ciò non era avvenuto quando io presentai l'interrogazione. Però, onorevole Sottosegretario, sono costretto a rilevare che in questa circostanza l'interessamento del consolato, del nostro ambasciatore e dello stesso Ministero non è stato quello che la gravità del fatto richiedeva. Gli interessati, cioè i proprietari dei motopescherecci e i familiari degli equipaggi, si sono a più riprese rivolti al Ministero degli esteri. Sono venuti di persona: più di una volta ad essi non è stato possibile conferire con alcuno. Hanno telegrato all'ambasciatore a Belgrado, il quale ha risposto dopo qualche tempo, dando però solo generiche assicurazioni di interessamento. Si sono recati dal prefetto perché intervenisse e facesse presente la gravità della situazione in cui si trovavano le famiglie di questi marinai. Ma il prefetto non ha ritenuto che la cosa fosse degna della sua considerazione. Ho qui copia dei telegrammi spediti dagli equipaggi il 7 maggio al console generale di Zagabria. Uno di questi telegrammi dice: « Preghiamo l'eccellenza vostra voler prendere in considerazione nostra tanto critica situazione. Umanamente preghiamo urgentissima vostra presenza o vostro funzionario ».

Il giorno 9 maggio il console generale rispondeva assicurando il proprio interessa-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

mento; ma, ciò che è veramente strano si è che, a distanza di oltre un mese, il console generale non era a conoscenza che oltre 11 equipaggi erano stati catturati a 15 miglia fuori delle acque territoriali jugoslave. E, nonostante il fatto che in questi 40 giorni fossero partiti telegrammi, si fosse intervenuti presso le autorità ministeriali, si fosse fatto di tutto per sapere che fine avessero fatto questi uomini, il console generale ancora non sapeva nulla. Ha saputo dell'accaduto solo da un telegramma!

Né sembra che il suo interessamento sia stato efficace e sollecito, perché soltanto l'altro ieri è tornata in patria una parte degli equipaggi. Ora, onorevole Sottosegretario, io mi auguro che questa questione sia presto e completamente definita. Soprattutto, mi auguro che il Governo voglia far sentire la propria voce in difesa della dignità nazionale, perché il modo in cui sono stati trattati questi uomini è indegno ed oltraggioso. Tengo inoltre a rilevare che non tutti sono tornati: i capitani sono ancora trattenuti, e non sappiamo perché, ed i motopescherecci non sono stati restituiti.

Voi avete in questi giorni stipulato uno speciale accordo con quelle autorità. Ebbene, non direi che questo accordo sia stato inaugurato con un atto di simpatia e di amicizia ma piuttosto con un gesto irrispettoso ed umiliante per il governo che rappresentate.

Onorevole Sottosegretario, io mi auguro che questi casi non abbiano più a ripetersi, e soprattutto mi auguro che in avvenire il governo sia più sollecito, poiché è grave constatare che a circa due mesi di distanza, l'unica notizia che si riusciva a sapere, due giorni fa, veniva non già dal Ministero degli esteri o dal consolato generale o dall'ambasciatore italiano a Belgrado, ma da un comunicato del sindacato della pesca attraverso la stampa.

Una voce al centro. Questo è grave.

CORBI. Questo credo che sia grave.

E voglio pregare il Governo di trovare la possibilità di aiutare le famiglie, che in questi lunghi giorni hanno conosciuto, oltre l'ansia, la fame; sono state costrette a contrarre debiti, a vendere quel poco che possedevano. Ritengo sia un atto di doverosa solidarietà, in tali circostanze, fare quanto più è possibile. Poiché ella non ha risposto a questa mia richiesta, io insisto e sollecito, nella speranza che ella voglia accogliere quanto non è stato accolto dal prefetto al quale queste famiglie si sono rivolte.

PRESIDENTE. L'onorevole Tozzi Condivi ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

TOZZI CONDIVI. Dichiaro di essere soddisfatto delle comunicazioni date dall'onorevole Sottosegretario per gli affari esteri, perché in questi lunghi cinquanta giorni ho potuto constatare con quanto interessamento sia da parte del Ministero della marina mercantile, sia da parte del Ministero degli affari esteri, sia da parte del senatore Bastianetto si sia seguita giorno per giorno questa pratica.

Se v'è qualche cosa di amaro da dire, e che non ci fa soddisfatti, è l'atteggiamento delle autorità jugoslave. Se il nostro Ministero degli esteri ed il nostro consolato ed il nostro ambasciatore non hanno potuto dare comunicazioni, è perché il governo jugoslavo si era chiuso nel più assoluto mutismo.

L'onorevole Corbi saprà che i nostri marinai e le famiglie si sono presentati all'ambasciatore jugoslavo a Roma, ma non hanno saputo niente; sono stati ricevuti, ma si sono trovati dinanzi ad un muro chiuso; non hanno avuto alcuna risposta.

Questa è la situazione amara nella quale ci troviamo; e questa situazione non è maturata in questi ultimi mesi; è situazione analoga a quella che si aveva due anni fa.

BELLAVISTA. Bisognerà fare scortare i nostri motopescherecci!

TOZZI CONDIVI. Inutilmente si è tentato di ottenere qualcosa contro questa durezza di cuore nei confronti dei nostri umili pescatori, i quali desiderano semplicemente procurarsi un pane per sé e per la propria famiglia.

Se, quindi, siamo d'accordo, lo siamo nel lamentare, il modo col quale gli equipaggi sono stati trattati e nel constatare che essi sono tornati sprovvisti di quasi tutto, perché hanno dovuto vendere gli indumenti personali per procurarsi da mangiare; e sono tornati con una nave di fortuna a Molfetta, affamati.

Ma non sono tornati né i capi-pesca, né i capitani, i quali sono stati separati immediatamente dagli equipaggi. Ed ora queste famiglie si trovano in assoluta miseria, resa più grave dal fatto che il periodo invernale era stato duro per la pesca e la primavera doveva essere di vantaggio per loro. Per cinque mesi questi marinai non hanno pescato e ora non possono più pescare, perché privi di motopescherecci.

In relazione a quanto ha detto l'onorevole Sottosegretario di aver fatto tutto il possibile presso la Presidenza del Consiglio perché sia dato qualche sollievo a quelle famiglie, io faccio voti perché questo interessamento sia fattivo ed immediato, affinché

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

quelle famiglie sentano che ciò che il Governo italiano può fare lo fa immediatamente e ciò che il Governo italiano non può fare, perché da un'altra parte trova durezza ed incomprendimento, naturalmente non gli può essere addebitato a colpa.

Una sola cosa dobbiamo lamentare: che i nostri marinai, i quali avevano conquistato attraverso secoli la libertà di poter pescare nell'Adriatico, dopo avere vinto la minaccia saracena, oggi si trovino in questa condizione veramente dolorosa, che richiede un pronto intervento del Governo.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Desidero replicare per dichiarare all'onorevole Corbi che ho ricevuto almeno una dozzina di delegazioni, che sono state accompagnate da diversi senatori e deputati. Ho ricevuto tutti coloro che sono venuti a chiedere udienza a me, che m'interessavo della questione. Pregherei l'onorevole Corbi di dire chi non ho ricevuto.

Sul secondo punto comunico che avevo fatto avvertire, tramite i rappresentanti del sindacato di categoria, che era opportuno che i marinai tenessero presente che erano in corso discussioni con la Jugoslavia per accertare i limiti del mare territoriale: la discussione verteva appunto su questo limite. Data la conformazione della costa jugoslava, questo accertamento ha dato luogo a molte contestazioni. Le difficoltà incontrate per la restituzione dei motopescherecci e dei loro equipaggi derivano dal fatto che, mentre noi sostenevamo che essi si trovavano in mare aperto, la Jugoslavia sosteneva il contrario.

Io — debbo parlare in persona propria, per citare un fatto specifico — proprio perché era pendente la questione della pesca, il 10 gennaio scorso, quale presidente della delegazione italiana che trattava con la Jugoslavia, rifiutai di dare le navi che dovevano essere consegnate alla Jugoslavia stessa in base al trattato di pace, finché non fosse stata definita la questione.

BELLAVISTA. Ora è definita?

BRUSASCA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ora è definita a seguito delle trattative condotte con tanta tenacia dal senatore Bastianetto, a decorrere dal 1° maggio. A questo proposito faccio osservare che i fatti ai quali l'onorevole Corbi si riferisce sono antichi perché risalgono al mese di aprile.

Quanto al sistema usato dalla Jugoslavia, onorevole Corbi, mi permetto di dire che quel sistema non gliel'abbiamo insegnato noi. Vi sono state lentezze delle quali ci siamo sempre preoccupati, perché il problema umano è stato da noi profondamente sentito. Se oggi ho il piacere di comunicare alla Camera che tutti gli equipaggi dei motopescherecci sono stati restituiti, ciò è avvenuto anche per le insistenti richieste fatte durante le trattative per l'accordo commerciale.

Restano ancora in Jugoslavia i motopescherecci ed i capibarca, trattenuti per definire il regolamento della indennità che le autorità jugoslave pretendono per quella che ritengono sia stata una pesca abusiva. Noi ci auguriamo che nei prossimi giorni anche questo residuo possa essere liquidato.

Posso perciò assicurare la Camera e soprattutto i pescatori dell'Adriatico che il Ministero degli affari esteri non è rimasto inerte. Se i consoli non hanno potuto agire come era nostro desiderio, ciò non è imputabile a nostra colpa. Circa gli aiuti e i sussidi alle famiglie, il Ministero degli affari esteri non ha fondi al riguardo; si è perciò rivolto alla Presidenza del Consiglio ed al Ministero della Marina mercantile che sono competenti in materia e che hanno delle disponibilità per questi casi.

Concludo confermando alla Camera che riteniamo di portare al più presto a termine le pendenze ancora in corso e che, dopo gli accordi entrati in vigore dal 1° maggio, incidenti di questo genere non dovranno più verificarsi.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Natali Ada, al Ministro dell'interno, « per conoscere in qual modo spieghi il palese contrasto esistente fra i motivi addotti a giustificazione del disposto scioglimento del consiglio comunale di Belmonte Piceno (Ascoli Piceno), quali risultano dalla relazione ministeriale premessa al decreto presidenziale 10 marzo 1949, e la reale situazione di fatto di quel comune, quale è stata accertata sul posto e confermata dalle verifiche del commissario straordinario, all'atto della sua immissione in carica; secondo la qual situazione di fatto l'amministrazione comunale di Belmonte Piceno, per i magnifici risultati conseguiti in ogni campo di attività, era meritevole di esser classificata fra le migliori dell'intera provincia ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il commissario straordinario del

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

comune di Belmonte Piceno, riferendo in ordine allo stato in cui ebbe a trovare quell'amministrazione, precisò mancare tutt'ora molti atti e registri obbligatori; i capitoli regolanti i servizi; gli inventari; le cartelle personali dei dipendenti; che molte delibere non erano state firmate, e che nel relativo registro molte pagine erano lasciate in bianco; che i conti consuntivi arretrati non erano deliberati, così come i regolamenti di igiene, di occupazione di aree pubbliche ecc. Precise inoltre, essere stata trascurata la sistemazione di taluno dei dipendenti, e trascurato del pari più o meno ogni servizio. Per esempio: il veterinario consorziale, secondo il capitolato, avrebbe dovuto recarsi a Belmonte due volte alla settimana; vi si recava invece ogni tre o quattro mesi, ed il commissario aggiunge che gli animali venivano perciò visitati dal medico condotto (*Si ride*).

Osserverà giustamente a questo proposito l'onorevole interrogante che sarebbe stato molto peggio se si fosse verificato il contrario (*Si ride*) e cioè se il veterinario avesse sostituito il medico, ma chissà, forse i cittadini di Belmonte (giustamente preoccupati della salute dei loro animali) pensano che il medico, per gli animali, rappresenti quello stesso pericolo che il veterinario rappresenterebbe per gli uomini, e temono per essi non meno di quanto temerebbero per sé.

Soprattutto, però, il commissario ha rilevato che, con una delibera di giunta, la disciolta amministrazione ha preteso sanare una vendita di carta da macero fatta due anni innanzi, senza delibera alcuna; e ciò mentre avrebbe dovuto dichiarare contabili di fatto i precedenti amministratori ed accertare se la somma da essi versata a distanza di due anni nella cassa del comune, corrispondesse a quella effettivamente riscossa, come da tutti si dubita e da molti si nega. Due viaggi, infatti, di un autocarro con rimorchio parrebbero, anche ad inesperti, rappresentare valore ben più alto delle lire 8.400 effettivamente incassate. Né basta; perché contabile di fatto avrebbe dovuto essere dichiarato anche un ex sindaco, tale Ferrini, per la vendita da lui effettuata nello stesso modo di bovini abbandonati dai tedeschi.

Infine, nessun interessamento l'amministrazione ha dimostrato in ordine alle riparazioni da effettuarsi agli edifici danneggiati da un terremoto del 1943, cosicché, a più di 5 anni di distanza, le scuole hanno ancora una sistemazione di fortuna e lo stesso municipio — così come il forno pubblico — sono sempre inabitabili, e tali dichiarati dal Genio civile.

Insomma, quando il Ministero dell'interno stendeva la relazione con la quale veniva richiesto al Presidente della Repubblica di sciogliere l'amministrazione in discorso, parlando di irregolare funzionamento, di insufficienza degli organi elettivi e di inadempienze emerse dalle ispezioni del settembre 1947 e del maggio e luglio 1948 (già minuziosamente vagliate dal Consiglio di Stato, che allo scioglimento diede parere pienamente favorevole) il Ministero, dico, era ben lungi dall'immaginare che le irregolarità, inefficienze e inadempienze effettive fossero tanto numerose e di tanta sospetta gravità.

Il che dovrebbe, io penso, dare all'onorevole interrogante, che ha creduto quella in parola, una amministrazione modello, fertile di magnifici risultati in ogni campo di attività, meritevole di essere classificata tra le migliori dell'intera provincia (così come ho testualmente letto nel testo dell'interrogazione), l'amarrezza di una delusione profonda.

PRESIDENTE. L'onorevole Natali Ada ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta.

NATALI ADA. Onorevole Sottosegretario, io non potevo aspettarmi che ella venisse incontro al mio desiderio di sapere la verità sui fatti di Belmonte Piceno. Ella non poteva rispondere diversamente di come ha risposto per non cadere poi in contraddizione con quanto è premesso nella relazione al decreto presidenziale del 18 marzo 1949 con cui si scioglie l'amministrazione comunale di Belmonte. Il fatto è che questa amministrazione, formata interamente di artigiani e di contadini, è stata fin dall'inizio osteggiata in tutti i modi possibili dalle cricche locali più faziose e retrive, abituate a considerare l'amministrazione del comune come un proprio feudo, che non potevano certamente rassegnarsi al fatto che alla direzione del comune vi fossero degli autentici lavoratori. E sono queste cricche che hanno costruito il castello di menzogne che ha dato origine al grave provvedimento.

Ma la verità nuda e schietta è un'altra, ed io mi sforzerò di esporla il più brevemente possibile.

Circa un anno fa io ebbi un colloquio con il prefetto di Ascoli di quel tempo, dottor Spasiano, il quale aveva proprio in quei giorni proposto lo scioglimento dell'amministrazione di Belmonte Piceno, per i motivi che sono stati ora adottati a giustificazione del decreto. Fin da allora io, che mi ero premurata di recarmi sul posto per fare un'inchiesta e per accertare il vero stato delle cose, potei rassicurare il prefetto dell'assoluta in-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

consistenza delle accuse fatte all'amministrazione, ed ottenni dal prefetto stesso la promessa che egli avrebbe riferito al Ministero dell'interno, ritirando le precedenti proposte.

Da allora in poi l'amministrazione andò benino, perché fu cambiato il sindaco e furono sedate le beghe, possiamo chiamarle così, fra gli amministratori; tanto che l'attuale prefetto, dottor Vici, in un convegno di sindaci convocato da lui a San Vittoria in Matenano, pochi giorni prima dello scioglimento, fece un pubblico elogio all'amministrazione di Belmonte Piceno per i risultati conseguiti e soprattutto per il modo brillante con cui aveva saputo superare le deficienze dei primi tempi. E veramente l'elogio era ben meritato, come dimostrerò subito con le cifre alla mano.

A tre anni dalle elezioni amministrative del 1946, il comune di Belmonte Piceno, che all'atto dell'insediamento della nuova amministrazione aveva un disavanzo di cassa di più di mezzo milione, si trova invece con 950 mila lire in cassa e con un avanzo di amministrazione, applicato in testa al bilancio 1949, di lire 843.695: il che, se si tien presente che trattasi di un comunello di poco più di mille abitanti, rappresenta una cifra da primato.

Tali risultati assolutamente eccezionali sono stati conseguiti dopo di aver fatto fronte con mezzi ordinari di bilancio al pagamento di lire 439.270 per miglioramenti economici al personale dipendente (questo smentisce quanto di contrario si afferma nella relazione ministeriale); di lire 295 mila per pagamento di conti e fatture arretrate, lasciate in sospeso dalle amministrazioni precedenti; e inoltre lire 300 mila per sistemazione del campo della fiera; lire 132.516 per ospedalità arretrate; lire 70 mila per sistemazione edifici scolastici (del resto, gli edifici scolastici non si ricostruiscono con le chiacchiere, ma con i soldi che deve dare il competente Ministero); lire 48.500 per indennità di licenziamento di un cantoniere comunale; lire 50.500 per opere igieniche; lire 36.000 per sussidi straordinari ai poveri; lire 99 mila per l'acquisto di una nuova macchina da scrivere « Olivetti »; ed altre spese ancora per caropane, e spese varie: il tutto senza aver fatto ricorso né a mutui a pareggio né — e questo è ancor più eccezionale — a richieste di integrazione di bilancio a carico dello Stato.

Questi risultati, onorevole Sottosegretario, sono la conseguenza di un'assoluta tempestività e regolarità nei vari adempimenti amministrativi: il bilancio 1949 è stato ap-

provato fin dall'autunno scorso e, già in questi primi mesi dell'esercizio, tutti i ruoli delle varie imposte e tasse sono stati compilati, approvati ed entrati in riscossione.

Di fronte perciò a tali cifre e a tali dati, a me pare che le accuse mosse all'amministrazione di Belmonte Piceno cadano nel vuoto, se non addirittura nel ridicolo.

Non v'è da meravigliarsi se a Belmonte Piceno, come in tutti i comuni d'Italia, nei primi tempi i nuovi amministratori abbiano avuto delle incertezze e delle deficienze: è questa una conseguenza diretta ed inevitabile dell'assenza dei ceti popolari dalle amministrazioni locali, durata un intero ventennio per colpa del fascismo; il che produsse una assoluta mancanza di preparazione amministrativa.

Ma io che mi trovavo nelle stesse condizioni di impreparazione e che oggi ho acquistato una certa pratica, per essere io stesso sindaco di un piccolo comune, posso assicurare che la deficienza di preparazione è il più delle volte compensata, negli operai e nei contadini, da quel naturale buon senso e dall'innato spirito di equità e di discernimento che è una delle caratteristiche virtù naturali del nostro popolo.

Vi posso anche dire che una delle principali condizioni per il buon funzionamento di un'amministrazione è la presenza di un buon segretario comunale stabile, che conosca il proprio mestiere e posseda anche la virtù di non mescolarsi troppo agli interessi di cricca e alle beghe locali. E Belmonte Piceno, invece, era allora in ciò particolarmente disgraziato, perché non aveva per nulla un segretario e doveva, per l'andamento dell'ufficio, servirsi di funzionari di scavalco, i quali potevano dedicare ben scarse ore al comune.

Ecco donde derivano quelle deficienze che la relazione ministeriale, da lei ora citata, onorevole Sottosegretario, definisce non senza esagerazione: « inosservanza delle norme che regolano la multiforme attività dell'ente ». Da quando c'è sul posto un segretario stabile e bravo, le deficienze sono scomparse.

E qui debbo scendere ad un particolare antipatico, perché di carattere personalistico. La deficienza del segretario avrebbe potuto essere in parte compensata dall'attività dell'applicato di segreteria; ma invece proprio qui sta il marcio: l'applicato, un ex seminarista, nemico acerrimo dell'amministrazione di sinistra e creatura della locale sezione della democrazia cristiana, era l'artefice principale di tutte le difficoltà e di tutte le congiure.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Era la quinta colonna!

NATALI ADA. Sprovvisto di titoli di studio, pretendeva ingiustamente un passaggio in pianta stabile che non gli poteva essere accordato; di fronte al giusto rifiuto, si atteggiava a vittima; colpevole egli stesso di gravi mancanze, non solo disciplinari — che io non voglio far conoscere qui, ma che se ella, onorevole Sottosegretario, me lo chiederà, sono pronta a notificarle — forniva agli avversari pretesti di ogni sorta per accusare gli amministratori.

E se v'è una cosa che apparirebbe strana, se non fosse manifestazione di faziosità politica, sarebbe il fatto che, fra un applicato indisciplinato e colpevole e un'amministrazione sorta dal suffragio popolare, la prefettura ed il Ministero dell'interno abbiano addirittura preferito prendere le parti dell'applicato e ricorrere al più grave provvedimento che si possa prendere a carico di un'amministrazione comunale, e cioè lo scioglimento.

La prova concreta poi della falsità di tutte le accuse contenute nella relazione, è fornita dal fatto che in essa si parla di « mancato aggiornamento del registro delle deliberazioni », di « mancata applicazione dell'imposta di famiglia e di irregolare gestione dell'imposta di consumo », mentre sta di fatto che il registro delle deliberazioni è in perfetta regola, tutti i ruoli delle imposte sono in riscossione e la riscossione dell'imposta di consumo è stata appaltata. Quindi, onorevole Sottosegretario, vede che moltissime delle sue accuse sono proprio infondate.

Si è fatto inoltre colpa all'amministrazione comunale di Belmonte Piceno di avere un sindaco ammalato, e si è detto che bisognava sciogliere l'amministrazione comunale perché il sindaco stava male. Io non ho mai saputo — e credo che nemmeno altri lo sappia — che la malattia di cuore di un sindaco possa portare allo scioglimento di un'amministrazione comunale. Non voglio entrare in merito a tutte le altre accuse e all'ironia che lei ha fatto nei riflessi del veterinario, del medico, ecc. — se colpe vi sono, non sono né del sindaco né dei consiglieri — ma le dico che tutte le altre accuse sono dello stesso genere di quelle ora da me citate, cioè assolutamente inconsistenti e tutte faziose.

Non vi sono perciò giustificazioni di sorta per il grave provvedimento disposto dal Ministero. L'unico vero motivo sa qual'è, onorevole Sottosegretario? È che l'amministrazione di Belmonte Piceno era un'amministrazione social-comunista, e per questo dava

fastidio alle cricche locali e alla democrazia cristiana...

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ce ne sono tante; perché prendersela proprio con Belmonte Piceno?

NATALI ADA. E mi permetta di deplorare, onorevole Sottosegretario, che lo scioglimento dell'amministrazione abbia potuto essere preannunciato, proprio da quel tale applicato di cui parlavo dianzi, con un telegramma da Roma alla sezione democristiana, un mese prima che esso apparisse sulla *Gazzetta Ufficiale*: il qual fatto mi pare stia a dimostrare il carattere schiettamente di partito avuto dal provvedimento e la faziosità delle indiscrezioni ministeriali che l'hanno preceduto e accompagnato.

Io, onorevole Sottosegretario, ho finito; però mi permetta di dire una sola cosa: voi sciogliete tutte le nostre amministrazioni — questo lo sappiamo, perché da un po' di tempo a questa parte abbiamo delle prove chiarissime in merito — però, a mio modesto parere, voi fate una fatica sprecata, perché il popolo, i lavoratori, a suo tempo, rieleggeranno tutte le loro amministrazioni, riconquisteranno i comuni; e mi pare che un esempio abbastanza chiaro e brillante ce lo abbiano dato le elezioni amministrative di Chiusi! (*Applausi all'estrema sinistra*).

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero semplicemente ricordare all'onorevole interrogante che essa non ha chiesto di discutere i motivi per i quali l'amministrazione di Belmonte è stata sciolta dal Ministero dell'interno: essa s'è limitata nella sua interrogazione ad istituire un confronto tra i motivi per i quali sarebbe stata sciolta secondo la relazione al Presidente della Repubblica e quelle che sarebbero attualmente le risultanze emerse durante l'amministrazione straordinaria del commissario.

Così impostata la questione, è evidente che io non potevo che riferirmi, nel rispondere, ai fatti constatati dal commissario straordinario che presiede l'amministrazione comunale. Se l'onorevole interrogante avesse dato un'impostazione diversa all'interrogazione...

Una voce all'estrema sinistra. Ella avrebbe detto le stesse cose!

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. ...avrei risposto a tutti gli argomenti portati qui oggi, i quali peraltro posso dire già adesso che sono in gran parte almen●

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

contraddetti dagli stessi fatti che ho esposto. (*Commenti all'estrema sinistra*).

NATALI ADA. Ella ha impostato la sua risposta in un modo, io l'interrogazione in un altro.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Latorre al Ministro dell'interno, « per conoscere di quale disposizione legislativa si è avvalso il prefetto della provincia di Taranto per dimettere di autorità la deputazione provinciale, ed al suo posto insediare un'altra che non corrisponde alle forze politiche di tale provincia ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La ricostituzione dell'amministrazione provinciale di Taranto è avvenuta per compiuto quadriennio a termini degli articoli 246 e 279 del testo unico del 14 febbraio 1915 che stabiliscono, appunto, in quattro anni la permanenza in carica dei componenti delle deputazioni provinciali.

Il Ministero non ritiene, infatti, in linea di principio — e ciò a prescindere dal richiamo che a detto testo unico fa il decreto legislativo del 1944, n. 111, all'articolo 7 — che le amministrazioni pubbliche possano rimanere in carica a tempo indeterminato.

La rinnovazione di una amministrazione provinciale per scaduto quadriennio, in base all'accennato decreto legislativo n. 111, deriva — ad avviso del Ministero — dalle leggi in vigore, che non possono non essere osservate fino alla ricostituzione delle amministrazioni su basi elettive.

Il prefetto di Taranto, nel procedere alla ricostituzione della deputazione provinciale di quella provincia, si è attenuto al criterio di adeguarne la composizione alla situazione dei gruppi politici della provincia, quale era venuta a risultare in seguito alle elezioni politiche. Infatti, al partito della democrazia cristiana, che ha riportato allora il 46,87 per cento dei voti, sono stati assegnati 5 deputati su 11; due sono stati assegnati al partito comunista; uno al blocco nazionale ed uno al partito socialista dei lavoratori italiani; presidente è stato nominato un indipendente.

Il Ministero sa bene che l'indirizzo giuridico da esso adottato è da più parti contrastato e che lo stesso Consiglio di Stato, in sede di ricorso avverso allo scioglimento, per gli accennati motivi, della deputazione provinciale di Roma, sembrò accedere, accogliendo un'istanza di sospensione, alla tesi degli opposenti. Pur tuttavia, un definitivo giudizio di merito manca ancora e il Mini-

stero non ha, perciò, motivo di rinunciare alla tesi giuridica in cui solo ha creduto e crede.

Comunque, il provvedimento del prefetto di Taranto di cui alla interrogazione è precedente alla accennata ordinanza del Consiglio di Stato e, se non vado errato, contro di esso nessun ricorso venne proposto.

PRESIDENTE. L'onorevole interrogante ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LATORRE. Onorevole Sottosegretario, io mi aspettavo questa sua risposta anche per una semplice ragione: questa mia interrogazione è stata presentata il 12 dicembre 1948 e non è colpa mia se ci troviamo a discuterla sei mesi dopo.

Io non so se sia utile al Governo dilazionare nel tempo le interrogazioni; andrà a finire che non gli crederemo neppure quando dirà la verità.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo ha discusso di questo argomento in Senato esaurientemente.

LATORRE. Neppure questa volta l'onorevole Sottosegretario ha detto la verità.

La deputazione provinciale di Taranto era stata nominata dal Comitato di liberazione nazionale ed è stata sciolta per compiuto quadriennio. Ma il curioso è questo: che mentre si scioglie una deputazione provinciale costituita in tal modo il prefetto di Taranto ne nomina un'altra, ad arbitrio e piacere, non tenendo alcun conto dei risultati elettorali, anche del 18 aprile, della nostra provincia.

Il partito socialista italiano, quello socialista dei lavoratori, il repubblicano ed il liberale hanno protestato con noi quando il prefetto di Taranto, il famoso dottor De Pascale, che in ultima analisi, per la sua grande faziosità avallata da voi, avrebbe non soltanto dovuto essere mandato a riposo così come avete fatto, sbarazzandovi di lui quando era diventato troppo compromettente, ma addirittura essere mandato in galera — ed ella, onorevole Sottosegretario, sa molto bene quel che riguarda questo prefetto che è stato denunciato nell'altro ramo del Parlamento — si è arrogato il diritto di sciogliere un'amministrazione, una deputazione provinciale e di nominarne un'altra con quattro democristiani, due comunisti dei quali uno supplente. Non vi sono rappresentati altri partiti, tanto è vero che una delegazione composta da rappresentanti di tutti i partiti, come dicevo innanzi, si è recata dal prefetto De Pascale chiedendo che, in attesa che fosse pronta la nuova legge

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

sulle elezioni provinciali, fossero indette nuove elezioni sulla base della legge del 1915.

Ebbene, cosa ha risposto il prefetto? Non ha voluto saperne nella maniera più assoluta di lasciare in carica quella deputazione provinciale. Eppure vi erano due casi precedenti: quello di Roma e quello di Napoli per i quali il Ministero ha dovuto riconoscere che lo scioglimento non poteva essere operato dal prefetto.

Ora, noi non vi chiediamo nel caso di Taranto che siano restituiti i poteri alla vecchia deputazione: chiediamo quello che chiedemmo al prefetto, vi chiediamo che indiciate nuove elezioni, perché la deputazione sia l'espressione del corpo elettorale e non del prefetto De Pascale, che era indegno di restare al suo posto, mentre voi ve lo avete lasciato.

Si dice che non c'è stata una protesta presso il Consiglio di Stato. Anche questo non è vero; aggiungo che io stesso, nella mia qualità di vice-presidente della deputazione provinciale, alla stessa data nella quale presentai questa interrogazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ho rivolto al Consiglio di Stato la mia protesta, ma nemmeno il Consiglio di Stato ha risposto. Mi sembra che qui vi sia una perfetta intesa fra le autorità governative e il Consiglio di Stato nel non volere riconoscere l'irregolarità del provvedimento del prefetto. Si parte dal principio che siccome le elezioni del 18 aprile sono state favorevoli alla Democrazia cristiana in campo nazionale, la stessa situazione di favore deve riprodursi in campo provinciale.

Io pensavo e speravo che la mia interrogazione avrebbe consigliato l'onorevole Sottosegretario a rivedere un po' la deliberazione del Ministero nei riguardi delle deputazioni provinciali di Roma e di Napoli, e avrebbe agito nella stessa maniera per Taranto. Ma non lo si è voluto fare. Voi avete dato ancora una volta la dimostrazione che con la vostra faziosità vi volete imporre anche in provincie in cui siete risultati in minoranza. Eppure io non so, se in questi ultimi tempi il rapporto proporzionale di forze esistente il 18 aprile non sia ancora peggiorato a vostro riguardo e migliorato a favore dei partiti dell'estrema sinistra.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Qui si deve vedere se le carte che ho in mano dicono il vero o il falso. Innanzitutto non si tratta del prefetto De Pascale ma

del prefetto Speciale; ma, l'uno o l'altro, non ha importanza.

Ora il prefetto Speciale nel riferire al Ministero dice non già che i rappresentanti di partito nella deputazione sono quattro per la democrazia cristiana, due per i comunisti e nessun altro — come dice lei — ma precisa invece, come ho detto io, d'aver nominato otto deputati effettivi più il presidente e più due supplenti. Quindi non sei ma undici, fra i quali il presidente scelto fra gli indipendenti. E che oltre ai democratici cristiani e ai comunisti, come ha detto lei, sono tra essi, un liberale o, per meglio dire, un rappresentante del blocco nazionale, e un rappresentante del Partito socialista dei lavoratori italiani.

LATORRE. Perché è venuto a protestare con noi il partito socialista dei lavoratori italiani?

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Sono nominati o non sono nominati?

SEMERARO SANTO. Dica i nomi.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Uno è l'avvocato Figuera, presidente; seguono: l'avvocato Arnò, l'avvocato Bari, l'ingegnere Berardi, il dottor Berry, il signor Angelo De Pace, l'avvocato Greco, il professor Petrachi, l'avvocato Sangiorgio, il geometra Leggieri e il signor Renna.

Questi i nomi, e mi permetta di credere che il prefetto Speciale nel mandare questa relazione non li abbia inventati.

PRESIDENTE. Seguono due interrogazioni dell'onorevole Rivera, la prima al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, « per sapere se non gli sembri urgente disporre che risorga nella Marsica (Aquila) il centro di selezione patate, che garantiva la sanità del postime da semina. Questo centro fu travolto dalle vicende belliche; la ricostituzione di esso significa tornare a conferire alle patate da semina l'antico pregio con vantaggio economico della agricoltura della zona e di quella di tutto il Paese »; la seconda al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri del tesoro, dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'agricoltura e foreste, « per conoscere se e quando intendano di adempiere all'impegno preso da Governi antifascismo e da Governi postfascismo di unire con una linea ferroviaria i due capoluoghi di provincia, Aquila e Teramo, oggi specialmente in considerazione del sacrificio di una parte del territorio agricole del locale patrimonio delle acque ed in considerazione della deliberata industrializzazione del Mezzogiorno ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

Non essendo presente l'onorevole interrogante, si intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Silipo, al Ministro dell'interno, « per conoscere le ragioni per le quali le elezioni amministrative di Mileto, in provincia di Catanzaro, già fissate per il 31 gennaio 1949, siano state rinviate *sine die*, privando così un laborioso comune calabrese di una propria amministrazione democraticamente eletta e lasciandolo in balia di un commissario prefettizio ».

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dimessisi il 29 aprile 1948 il sindaco e i consiglieri di Mileto e nominato commissario il dottor Cantaffio, le elezioni per la ricostituzione dell'amministrazione vennero fissate per il 30 gennaio ultimo scorso. Dimessosi peraltro poco prima di tale data anche il dottor Cantaffio, e procedutosi alla nomina di un altro commissario, le elezioni dovettero essere necessariamente sospese per dar modo a questi di rendersi esatto conto dell'amministrazione della civica azienda. Esse, peraltro, vennero successivamente indette, e avranno luogo il 29 corrente.

PRESIDENTE. L'onorevole interrogante ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

SILIPO. Prendo atto con certa soddisfazione delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario; credo, però, che la stessa soddisfazione non proverà il vescovo di Mileto, a richiesta del quale le elezioni furono rinviate. Chiedo anche scusa al Sottosegretario di aver fatto argomento di un'interrogazione con risposta orale una questione che avrebbe dovuto costituire argomento di interrogazione con risposta scritta, in tempi normali. Ma, purtroppo, io ho fatto una dolorosa esperienza riguardo alle risposte scritte e, per aver modo di denunciare al paese quello che ormai è diventato un sistema, cioè l'asservimento, di tutta la vita nazionale al partito al governo, io ho preso la parola. Sta di fatto, onorevole Sottosegretario, che l'amministrazione comunale di Mileto si è dimessa in seguito alle elezioni del 18 aprile. Sindaco di questa cittadina era un repubblicano; l'amministrazione prevalentemente repubblicana.

In seguito alle elezioni del 18 aprile il sindaco, che si era presentato anche nelle elezioni politiche nella lista del suo partito, non essendo stato eletto, ha ritenuto opportuno dimettersi, anche dietro l'invito — un invito categorico — del giornale della parrocchia locale, il quale, con tono da Rodomonte, lo aveva invitato a compiere questo gesto, perché ormai non rappresentava più

la volontà della popolazione di Mileto! E questo sindaco troppo sensibile si è dimesso! Viene nominato un commissario prefettizio. Ben si sa che un'amministrazione straordinaria non dovrebbe durare meno di tre mesi e non più di sei. Passa invece un anno circa senza che le elezioni si indicano, e il motivo quale è stato? La richiesta del vescovo di Mileto, il quale temeva una nuova consultazione popolare a distanza di circa un anno dal 18 aprile; e la temeva, perché sapeva benissimo che non un democristiano sarebbe stato eletto. Cosa fare in circostanze simili? Prender tempo... Ed allora il prefetto della provincia, ossequiente alla pastorale della parrocchia di Mileto, senza un motivo plausibile, ha rinviato le elezioni!

Il fatto che è stato sostituito il commissario è un indice di questa acquiescenza. Il decreto sostituisce il commissario proprio alla vigilia della convocazione dei comizi elettorali! E poi, per fare le elezioni, v'era proprio bisogno di un rinvio, anche se fosse stato sostituito il commissario? Ella, onorevole Sottosegretario, che ha tanti bei spunti polemici, lei che ha il bernoccolo dell'umorismo nell'esposizione dei fatti, allorché si tratta dello scioglimento di amministrazioni popolari, quando si tratta di compiacere la parrocchia di un paese, tace, e se ne viene a dire che il prefetto ha dovuto per forza rinviare le elezioni, infrangere, sempre per forza, la legge amministrativa comunale, che, ripeto, prescrive che un'amministrazione comunale straordinaria non può durare più di sei mesi, con lo specioso pretesto che il nuovo commissario prefettizio doveva... ambientarsi prima dello svolgimento delle elezioni!

Ora queste sono state indette per l'ultima domenica di maggio. Ebbene, il partito al potere avrà la soddisfazione di constatare molto probabilmente che non uno dei suoi candidati sarà eletto, perché il suo contegno (*Proteste al centro*) è tale che ormai la lezione che ha avuto in Sardegna è nulla di fronte alle altre lezioni che prenderà più o meno a breve scadenza! (*Proteste al centro — Rumori*).

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAZZA, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non intendo replicare. Intendo semplicemente evitare che il mio silenzio possa essere interpretato come un'acquiescenza qualsiasi a tutto quanto l'onorevole interrogante ha detto. (*Commenti all'estrema sinistra*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Leonetti, De Michele e Numeroso, al Ministro dei lavori pubblici, « per conoscere le ragioni che hanno determinato la esigua assegnazione di 129 milioni sui 20 miliardi del fondo E. R. P. alla provincia di Caserta, la quale è fra le più danneggiate della regione campana, e per conoscere in qual modo si intende provvedere per venire incontro ai legittimi bisogni delle popolazioni ».

Non essendo presente alcuno degli interroganti, si intende che vi abbiano rinunciato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Cornia, al Ministro dei lavori pubblici, « per conoscere quali stanziamenti siano stati effettuati durante l'esercizio in corso per lavori pubblici in provincia di Modena; e quali provvedimenti esso intenda prendere per venire incontro alla grave disoccupazione di tale provincia che, specie nella zona montana, continua totale e ininterrotta da oltre quindici mesi ».

Non essendo presente l'onorevole Cornia, si intende che vi abbia rinunciato.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Lupis, al Ministro *ad interim* dell'Africa Italiana, « per conoscere se il Governo britannico, secondo quanto a suo tempo comunicato, abbia provveduto al risarcimento dei danni subiti dai cittadini italiani in conseguenza dei sanguinosi avvenimenti verificatisi in Mogadiscio l'11 gennaio 1948 ».

L'onorevole Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ha facoltà di rispondere.

BRUSASCA, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Secondo le denunce presentate dai danneggiati di Mogadiscio al comitato per la Somalia della Croce Rossa italiana, il totale dei danni ammontò, per Mogadiscio, a scellini Est Africa 5.295.182,44, a cui devono aggiungersi lire italiane 4.716.790, e per le concessioni agricole di Genale a scellini 867.015,75. Un'apposita commissione locale ha proceduto naturalmente agli accertamenti relativi.

Già da tempo il Governo italiano, mentre provvedeva ad approntare i mezzi finanziari per un primo soccorso ai sinistrati e per la successiva concessione di anticipi sulle somme da corrispondere ai sinistrati stessi da parte del Governo britannico, ha effettuato passi per via diplomatica presso il Governo suddetto al fine di ottenere il completo risarcimento dei danni causati ai privati l'11 gennaio 1948.

In un primo tempo era stata data assicurazione al nostro ambasciatore a Londra,

da parte del Foreign Office, che il Governo britannico era disposto a prendere in esame la questione dei compensi per danni materiali subiti dagli italiani di Mogadiscio e che il tesoro era pronto a mettere a disposizione una certa somma (si accennò a 50.000 sterline); successivamente poi ogni decisione rimase in sospeso e ciò è probabilmente dovuto al fatto che da parte inglese si attendeva di conoscere, prima di prendere precisi impegni, quale sarebbe stata la sorte delle nostre antiche colonie e quali accordi sarebbe stato possibile concludere nell'eventualità di una assegnazione della amministrazione della Somalia all'Italia.

In conseguenza, il nostro tesoro, allo scopo di venire incontro alle inderogabili e più urgenti necessità dei sinistrati, e per metterli in grado di riprendere almeno parzialmente la loro attività, ha disposto lo stanziamento di 50.000.000 di lire, da assegnarsi a titolo di anticipo in attesa della definizione della questione.

Su tale stanziamento sono già in corso i pagamenti nella misura di 20 milioni per i danneggiati residenti in Somalia e di 30 milioni per quelli rimpatriati.

PRESIDENTE. L'onorevole Lupis ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

LUPIS. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario per gli affari esteri, ma non posso dichiararmene soddisfatto.

Avevo presentato questa interrogazione per sapere se fosse vera la notizia pubblicata da alcuni giornali italiani e diramata da Palazzo Chigi, secondo la quale il Governo inglese, in riconoscimento dell'inchiesta che era stata fatta sull'eccidio di Mogadiscio, aveva provveduto all'indennizzo delle vedove dei nostri compatrioti assassinati. Questa notizia fu trasmessa da Palazzo Chigi alcuni mesi dopo l'eccidio che, come si ricorderà, fu consumato l'11 gennaio 1948. Si disse allora, come ha ripetuto adesso l'onorevole Sottosegretario, che il Foreign Office, d'accordo con il War Department avesse provveduto a mettere una determinata somma a disposizione del Governo italiano per risarcire i danni alle famiglie dei nostri connazionali morti nella dolorosa circostanza.

Questa notizia, del resto, aveva trovato anche conferma in un telegramma pubblicato sul *Corriere della Sera* in data 28 agosto 1948. Il telegramma dice: « Presso gli organi competenti della British Military Administra-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

tion per la Somalia ci viene confermata la notizia che il War Office ha disposto il risarcimento dei danni subiti dagli italiani nelle uccisioni dell'11 gennaio a Mogadiscio. Le famiglie dei nostri scomparsi, rimpatriate in Italia subito dopo, hanno atteso e attendono ancora oggi di avere la liquidazione che era stata loro promessa ».

Prendo atto, dicevo, della dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario che finalmente una somma di 20 milioni di lire è stata messa a disposizione dell'amministrazione dell'Africa italiana, per venire in aiuto e come acconto della liquidazione finale.

Non posso, ripeto, dichiararmi soddisfatto, perché dall'undici gennaio 1948 ad oggi mi pare che sia passato troppo tempo, prima che il Governo italiano si fosse deciso ad intervenire — (dato che l'amministrazione britannica non ha voluto riconoscere l'obbligo di intervenire per il risarcimento di questi danni) — per venire incontro a molte vedove, che giacciono in assoluta miseria. Io sono di famiglie, rimpatriate da Mogadiscio col piroscalo Sparta nel febbraio dell'anno scorso, che ancora sono in attesa di un aiuto da parte dell'autorità italiana.

Sono lieto di avere provocato questa dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario agli esteri, perché possa essere smentita una notizia che già gli italiani credevano acquisita: che, cioè, in seguito all'inchiesta che la Croce Rossa italiana aveva fatto a Mogadiscio ed in seguito all'accertamento che i fatti dolorosi di Mogadiscio furono provocati dalle autorità militari britanniche, il governo di Londra non avesse inteso di dovere intervenire per il risarcimento dei danni. E deploro che il Ministero degli affari esteri non abbia svolto per l'occasione un'azione molto più energica e molto più efficace.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione degli onorevoli Colasanto, Notarianni, Caserta, Numeroso, Chatrian e Firrao, al Ministro dell'interno, « per sapere: 1°) se intende prorogare di alcuni mesi il termine fissato per il licenziamento di determinati gruppi di impiegati ai servizi anonari comunali, specialmente per alcune città, come Napoli, che non hanno possibilità di assorbimento dei licenziati in altri lavori; 2°) se non ritiene di chiarire che gli impiegati dei servizi anonari devono considerarsi dipendenti dello Stato od almeno dei comuni ed essere come tali soggetti al trattamento previsto dal decreto n. 262 del 7 aprile 1948 o da quello n. 61 del 25 febbraio 1948 ».

Per accordo intervenuto fra gli interroganti e l'onorevole Sottosegretario per l'interno, lo svolgimento di questa interrogazione è rinviato ad altra seduta.

Rinvio di svolgimento di interpellanze.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze. Comunico che, per accordi intervenuti fra gli onorevoli interpellanti e il Governo, le seguenti interpellanze iscritte all'ordine del giorno sono rinviate ad altra seduta:

Fietta, al Ministro della pubblica istruzione, « per sapere se intende seriamente procedere alla definitiva sistemazione organica dell'Istituto di patologia del libro, avendo presente: che fin dal 1947 il Ministero stesso chiese ed ottenne il consenso di quello del tesoro per l'emanazione di un provvedimento già predisposto cinque anni prima; che il testo del decreto legislativo, concernente tale sistemazione, fu approvato dal Consiglio dei Ministri e quindi dall'Assemblea Costituente, rimanendo pur sempre lettera morta perché mai si è voluto dar corso alla relativa pubblicazione; che in conseguenza l'Istituto versa purtroppo in condizioni di scarsa efficienza e trovasi impossibilitato a fronteggiare tutte le richieste che gli provengono anche dall'estero; mentre è assolutamente necessario che esso non sia impari ai compiti affidatigli, assicurandone il funzionamento con mezzi e personale adeguato »;

Geuna, Armosino, Basile, Bertola, Bima, Bovetti, Cagnasso, Calosso, Carron, Carpano Maglioli, Chiamarello, Codacci Pisanelli, Consiglio, Franzo, Gasparoli, Giacchero, Greco Paolo, Lucifredi, Manuel-Gismondi, Mazza Crescenzo, Menotti, Quarello, Poletto, Raimondi, Rapelli, Sabatini, Sampietro Umberto, Scalfaro, Scotti Alessandro, Sodano, Stella, Tonengo e Viola, al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro della difesa, « per conoscere se il Governo — in considerazione delle documentate ragioni portate dagli interpellanti in sede di discussione, alla Camera il 31 gennaio 1949 — intende accogliere la richiesta del mantenimento nella città di Torino dell'Istituto superiore di studi militari (ex Scuola di guerra), Istituto già sorto per iniziativa e volontà dei piemontesi e che, come sempre assolse degnissimamente il proprio compito per il passato, ha in Torino la sede più naturale ed adatta per la continuazione delle proprie nobilissime tradizioni ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione (175).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione.

È iscritto a parlare l'onorevole Roberti. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, questa discussione sulla riforma dei contratti agrari ha assunto una tale ampiezza che forse è più conveniente nell'esaminare il disegno di legge far riferimento alle critiche ed alle obiezioni sollevate dai vari interventori che basarsi sul testo stesso del disegno.

Questo disegno di legge ha avuto due ordini di critiche: uno dai settori di destra, l'altro dai settori di sinistra. Dico subito che il primo ordine di critiche è più spiegabile, anche se non si possa dividerle; le critiche di parte sinistra sono invece meno spiegabili, perché per la verità fra le varie osservazioni fatte dai numerosi oratori ed autorevoli studiosi della materia una appare indiscutibile: che con questo disegno di legge, attraverso la riforma dei contratti agrari, si viene in certo qual modo ad incidere sul concetto stesso del diritto di proprietà. È stato detto infatti, osservato — anzi lamentato — che la stabilità del contratto di affittanza e dei vari altri tipi di contratti agrari, l'istituzione del diritto di prelazione, il principio della giusta causa, il principio dei miglioramenti obbligatori vengono a costituire dei limiti sostanziali al diritto di proprietà, anzi a concretare più che delle limitazioni, una vera e propria trasformazione di questo diritto.

Ora, io non credo che si possa assolutamente sconvenire dalla constatazione di questa realtà di fatto; ma io vorrei osservare agli autorevoli colleghi i quali hanno mosso al disegno di legge questa sostanziale obiezione, che essi debbono riconoscere come in realtà questa trasformazione del diritto di proprietà non è soltanto sancita da questo disegno di legge, ma è consacrata essenzialmente nella stessa Costituzione. Vero è che anche gli oppositori a questo disegno di legge hanno invocato la Costituzione, affermando che la Costituzione invece riconosce e tutela proprio il diritto di proprietà; ma ciò significa che questa nostra Costituzione dice un

po' tutto: è un po' come il Corano, sotto questo aspetto. È questo uno dei suoi pregi o dei suoi difetti, secondo come la si voglia considerare. Sappiamo tutti d'altronde che la Costituzione è in fondo il risultato di un compromesso o di un equilibrio — se così piace — dei due blocchi di forze che si bilanciavano nell'Assemblea Costituente e che sono riusciti di volta in volta, talora nello stesso articolo, quasi sempre nello stesso titolo, a far consacrare un principio ed il principio opposto.

Esempi numerosi di questa contraddittorietà o di questo equilibrio — secondo come si vogliano considerare — possiamo riscontrarli in moltissimi istituti della Costituzione. da quello del sistema bicamerale equipollente a quello del sistema insieme unitario e regionalistico dello Stato, a quello del riconoscimento del diritto di proprietà e dei limiti sostanziali apposti a tale diritto. Per fortuna la Costituzione stessa nell'articolo 138 pone una certa valvola di sicurezza a questa situazione di fortuna con cui essa si dovette compilare: concede cioè la possibilità di revisioni per ovviare ai più stridenti inconvenienti. Comunque sia, noi dobbiamo constatare che nella Costituzione c'è questa limitazione del diritto di proprietà. Infatti, l'articolo 42 sancisce che la proprietà ha una funzione sociale: quindi il criterio «funzionale» del diritto di proprietà è consacrato nell'articolo 42. Non più *jus utendi et abutendi*, cioè il diritto di godere e di disporre con esclusività della propria cosa: questa relazione di appartenenza stretta della *res* alla persona, in cui concretavasi il concetto classico di proprietà, non esiste più nella Costituzione. Nell'articolo 44 vi è poi l'applicazione specifica di questo criterio funzionale proprio alla proprietà terriera.

Ma non basta: non soltanto infatti il testo letterale degli articoli della Costituzione sancisce questa trasformazione del diritto di proprietà, ma lo illustrano sufficientemente tutti i lavori preparatori. Io non credo che i lavori preparatori abbiano una importanza decisiva nella interpretazione delle norme di legge e soprattutto nell'interpretazione delle norme di leggi direttive e generali quali gli articoli ed i versetti della Costituzione di uno Stato; certamente, però, costituiscono elementi di ausilio per indagare la volontà del legislatore.

Non sarà quindi inutile ricordare che proprio il relatore Ghidini, nell'illustrare l'articolo 42, ebbe ad affermare che l'interesse sociale doveva ritenersi preminente sull'in-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

teresse individuale e particolare. E, proprio in virtù di questo principio, il relatore ebbe a respingere tutti gli emendamenti presentati in sede di discussione all'articolo 42, specialmente l'emendamento presentato dall'onorevole Colitto, con il quale si voleva contenere il concetto di limite all'uso e al godimento del diritto, mentre, invece, egli tenne ad affermare che il testo della norma riferiva il concetto di limite proprio al diritto di proprietà, non viceversa soltanto all'uso e al godimento. E l'articolo 44 applica esplicitamente questo concetto di limitazione, di funzionalità del diritto di proprietà alla proprietà terriera.

Quindi, sostanzialmente, sembra strano che oggi in sede di applicazione, forse della prima applicazione di questi principi costituzionali, da una parte di questa Camera, e da una parte autorevole, composta anche di elementi particolarmente studiosi del diritto ci si ribelli a questo principio di limitazione e di trasformazione del diritto di proprietà, che in sede di Costituzione si era ammesso e riconosciuto.

Ma, vorrei ricordare anche qualche altra cosa: che la Costituzione non rappresenta poi una innovazione in questo campo, dal momento che la trasformazione del diritto di proprietà era già stata consacrata nel più importante documento legislativo di diritto positivo italiano, e cioè nel codice civile del 1942. Nel codice civile del 1942 vi è tutta una serie di disposizioni che consacra e concreta questa trasformazione del diritto di proprietà: vi è l'articolo 836, che dispone che determinate aziende possano essere sottoposte a vincoli da parte delle autorità amministrative; l'articolo 838, che prevede una speciale espropriazione per quei beni che interessano la produzione nazionale quando sia trascurata la coltivazione o la conservazione o l'esercizio, e quindi con specifica applicazione proprio a questo concetto funzionale; l'articolo 846, che crea un concetto dell'unità colturale per cui al proprietario non è lecito il frazionamento della sua terra al di là di determinati limiti, per cui il proprietario che abbia bisogno di alienare una particella del suo potere per ricavare una determinata somma, non può farlo se con questo si viene ad incidere l'unità di coltura. C'è poi tutto un sistema di articoli che stabiliscono l'istituzione dei consorzi, di trasferimenti obbligatori della proprietà fra i vari compartecipanti all'unità di coltura. E lo stesso principio viene attuato per la proprietà urbana, in relazione alla minima

unità fabbricabile, e ci sono ancora tutti gli articoli che disciplinano la bonifica, e quindi gli obblighi ed i vincoli dei proprietari in occasione della bonifica integrale.

Perciò, è veramente strano che di fronte a tutto questo ci si possa oggi meravigliare. Io mi stupisco, anzi, che ci si meravigli di questa trasformazione, già attuata nel massimo documento del diritto positivo italiano: la trasformazione del diritto di proprietà. Forse questa trasformazione appare ancora stridente per la coscienza giuridica e per la coscienza economica e sociale, ma forse è proprio in questo il travaglio della nostra civiltà; noi siamo in una fase di trapasso della civiltà, di cui è almeno un sintomo questo diverso concetto del diritto di proprietà, che viene limitato ma cambiato. Non è più infatti un diritto pieno e assoluto di disporre e di godere della cosa, ma di disporre e goderne con limitazione, ed in una determinata direzione: quella dell'utilità collettiva. La proprietà è il diritto di godimento in funzione di che cosa? Della capacità produttiva e della finalità produttiva dei beni. Quindi, questa relazione assoluta fra la persona e la cosa cambia aspetto. Io direi quasi, se ciò non potesse sembrare in questo momento una eresia giuridica, che è un altro diritto reale e che non è più il diritto di proprietà come era ipotizzato dalla coscienza giuridica romana e poi trasfuso, attraverso l'elaborazione del codice civile napoleonico, anche nel codice civile del 1865. Ci troviamo col codice del 1942 di fronte alla codificazione positiva di questa nuova fisionomia del diritto di proprietà, di fronte ad un nuovo istituto giuridico. E voglio dire che il codice civile del 1942 è già l'applicazione legislativa di una formulazione più generica che era contenuta nella stessa «carta del lavoro», che nella dichiarazione prima poneva il fine nazionale della produzione al di sopra degli interessi dei singoli.

Pertanto, siamo già nella fase giuridica di questa trasformazione economica: ed è noto che il diritto è la rete di sicurezza dei fenomeni economici. Proprio così! Noi ci troviamo oggi a dover contenere con una rete giuridica questo fenomeno economico, che fin quando non sarà regolato dal diritto darà quelle oscillazioni, a volta violente e a volta sopite, che si manifestano spesso in quei fenomeni sociali di vasta e gigantesca portata, forse anche nelle guerre che hanno insanguinato la prima metà di questo secolo.

Quindi è vero, non si può sconvenire, che in questa legge vi siano delle incisioni anche

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

profonde del diritto di proprietà come era tradizionalmente configurato, ma queste incisioni sono applicazioni di criteri già da tempo fissati, già elaborati dalla dottrina, dall'evoluzione economico-sociale, già codificati persino nel nostro codice civile e riconosciuti e raccolti nel massimo documento legislativo del nostro Stato, cioè nella stessa Costituzione.

Pertanto, mi spiego sì, le riserve e le obiezioni mosse a questa legge da parte di taluni autorevoli colleghi, ma non posso francamente dividerle, perché trovo questo disegno di legge perfettamente ortodosso di fronte ai principi giuridici che sono codificati nel nostro Stato.

E qui mi sia consentito di fare un rilievo che varrebbe a convincere, io penso, i colleghi che si sono opposti a questo disegno di legge, anche sotto un altro aspetto, a parte questa trasformazione del diritto di proprietà. Il rilievo è questo: ho provato un certo rammarico nel vedere come questo disegno di legge non rechi, insieme alle firme autorevoli del Ministro dell'agricoltura e del Ministro della giustizia, anche la firma del Ministro del lavoro. Perché, sostanzialmente, qual'è l'oggetto di questo disegno di legge? È il regolamento di un rapporto di lavoro, del rapporto di lavoro agricolo nelle varie sue forme. È questo l'oggetto vero e concreto. Quindi, se il disegno di legge lo si vede da quest'altro angolo visuale, tante norme che possono sembrare stridenti di fronte al diritto di proprietà, appariranno invece spiegabilissime di fronte al regolamento del rapporto di lavoro. Sostanzialmente, il rapporto di affittanza agricola nelle sue varie forme è composto di due elementi: la cosa e la persona, c'è il godimento della cosa e c'è la prestazione dell'opera della persona. Ora, mi pare che con questa regolamentazione il secondo aspetto prenda il sopravvento sul primo, e quindi noi ci troviamo più di fronte a una forma di regolamento di rapporto di lavoro che di fronte a un negozio giuridico che riguarda la locazione stretta e materiale di una cosa. È questo l'aspetto più suggestivo, direi quasi, di questa legge. Ecco perché io penso che, se essa fosse stata presentata anche dal Ministro del lavoro, sarebbe apparso chiaro il suo orientamento ed allora anche disposizioni particolari, che possono sembrare strane, non sarebbero più sembrate tali.

Così, per esempio, il limite alla disdetta. In fondo, che cosa è il limite alla disdetta? È il riconoscimento del requisito della stabilità; ora, noi sappiamo che il requisito della stabilità è un requisito perfettamente lecito

nel regolamento dei rapporti di lavoro. Basterebbe infatti richiamarsi al rapporto di pubblico impiego, per constatare proprio come il requisito della stabilità non soltanto non sia in contrasto, ma sia un'aspirazione del regolamento del rapporto di lavoro e come il diritto da parte del contraente datore di lavoro, di poter troncare il rapporto di lavoro, sia esercitabile soltanto in determinati casi di particolare gravità.

Questo requisito sarebbe viceversa illegittimo se fosse richiesto anche dall'altra parte, perché porterebbe a vincolare perennemente la prestazione dell'opera di lavoro, il che è contrario alla legge. Questa differenza quindi che si è lamentata quasi come stridente disuguaglianza fra il proprietario e il concedente, che non può disdettare se non per grave e circostanziata ipotesi, ed il mezzadro od il colono, che può interrompere quando crede il rapporto, è invece, da questo punto di vista, perfettamente logica.

Del resto, uno dei maestri del diritto del lavoro, forse anzi il maestro del diritto del lavoro, Lodovico Barassi, riconosce come questo diritto della stabilità sia un requisito del rapporto di lavoro ed anzi una delle aspirazioni del rapporto di lavoro. Mi pare quindi che anche sotto questo aspetto non dovrebbe il disegno di legge in esame incontrare delle obiezioni sostanziali dal punto di vista giuridico.

Vi sono però le obiezioni dal punto di vista economico. E quelle confesso che possono lasciare perplessi. Indubbiamente, quando si dice che questa stabilizzazione del rapporto di lavoro agricolo può portare una ripercussione economica anche perniciosa, può darsi che si dica il vero. Ma questo inconveniente può essere attenuato, perché sostanzialmente, se è vero che la stabilizzazione del rapporto può ridurre l'incentivo alla produzione, è anche vero che nella casistica delle giuste cause c'è anche questa, cioè una minorata attività del colono o del mezzadro, che sia contraria al maggior incremento della produzione.

Si è detto anche che questo sistema determinerà una grande quantità di liti e che la litigiosità costituisce un grave inconveniente. Sì e no, risponde; perché, quando si crea una nuova disciplina giuridica, quasi una sagoma nuova in cui viene a plasmarsi la materia rovente di nuovi rapporti economici e sociali, è proprio attraverso l'analisi specifica dei singoli casi, attraverso la casistica giurisprudenziale, che si verranno, dopo un certo periodo di tempo, a creare quelle

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

stabilizzazioni e quelle cristallizzazioni che sono auspicabili in questo campo.

Indubbiamente, i vari casi previsti dalla legge non possono essere dunque che generici e dovranno subire un'ampia, lunga elaborazione giurisprudenziale per essere adattati alle innumerevoli ipotesi che nella specie potranno verificarsi.

Ma v'è poi un'altra considerazione da fare. V'è stata un'altra critica mossa a questa legge, ed è stata quella della generalità di essa in relazione alle mutevoli condizioni dell'agricoltura delle varie regioni italiane. Questa critica, di natura economica, diciamo così, si innesta su un'altra, di natura giuridico-costituzionale, in quanto si è detto che questa legge avrebbe dovuto demandare ai singoli statuti, alle singole legislazioni regionali la disciplina di queste varie e mutevoli specie di agricolture, e quindi dei rapporti agrari.

Io non credo però che questa obiezione sia valida, perché proprio in questa legge noi abbiamo la conferma di come il frazionamento regionale e l'istituzione del potere legislativo regionale siano pericolosi. Pensate voi, colleghi dell'estrema sinistra, che sarebbe possibile in talune regioni d'Italia applicare una riforma dei contratti agrari, affidandola esclusivamente al potere legislativo di quelle regioni? Io non lo credo. E pensate voi che cosa potrebbe essere il risultato dei contratti agrari in talune altre diverse regioni d'Italia che avessero degli organi legislativi di un particolare colore politico? Noi ci potremmo trovare di fronte a questi estremi: ad una ripartizione, per esempio, del reddito del 90 per cento a favore dei concedenti e del 10 per cento a favore dei mezzadri, in talune regioni; o del 10 per cento a favore dei concedenti e del 90 per cento a favore dei mezzadri in altre regioni, a seconda del colore politico che queste regioni hanno, a seconda delle loro tradizioni, del loro sviluppo sociale, economico, giuridico, politico; e quindi a seconda della particolare fisionomia che gli organi legislativi singoli verrebbero ad assumere. Io credo che proprio questa legge dimostri come le riforme sociali non siano compatibili con la ripartizione regionale dello Stato: è soltanto attraverso l'accentramento del potere statale che si può imprimere a tutto lo Stato un determinato passo e una determinata andatura, soprattutto in tema di riforme sociali ed economiche. Quindi, sono dell'avviso completamente opposto a coloro i quali hanno criticato in questa legge di

non aver demandato agli eventuali statuti e legislazioni regionali l'applicazione di questa riforma, perché penso che, viceversa, questa legge dimostra come queste riforme non possano attuarsi se non con la legislazione centrale e col Governo centrale dello Stato.

E vengo ora alle critiche mosse dalla estrema sinistra. Per la verità, io ho letto con attenzione il controprogetto presentato da un gruppo di deputati dell'estrema sinistra e la relazione di minoranza presentata per illustrare questo controprogetto, così come con la stessa attenzione ho letto anche l'altra relazione, non ufficiale, ma ufficiosa, distribuita dal collega professor Rivera, che è stata ugualmente, per lo meno dagli studiosi, dagli appassionati di queste materie, considerata con la stessa attenzione doverosa ed opportuna.

Per la verità, io non ho trovato — me lo consentano i colleghi dell'estrema sinistra — nel loro controprogetto nessun elemento talmente stridente che non possa confluire, sotto forma di emendamenti, di correzioni, nel progetto della maggioranza. V'è un solo punto di sostanziale dissenso: quello dei rapporti col bracciantato e del regolamento esteso anche ai salariati fissi con quella vaga forma compartecipazionistica che si propone.

Ora, io non ho nulla in contrario ad un sistema di regolamento dei rapporti di lavoro agricolo, anche dei braccianti e salariati fissi, secondo un orientamento associativo e partecipazionistico; però, effettivamente, ritenete voi che sia possibile attuare questa forma senza procedere almeno contemporaneamente alla riforma fondiaria, alla riforma agraria, alla riforma agricola? È soltanto attraverso queste riforme che noi potremo determinare quei presupposti economici indispensabili perché possa distribuirsi la massa dei braccianti sul complesso del territorio coltivabile, e quindi attuare effettivamente questa struttura associativa del loro rapporto.

Io penso che noi potremmo, forse, dolerci del fatto che sia stato presentato soltanto il disegno di legge sulla riforma dei contratti agrari e non anche quello sulla riforma fondiaria, sulla riforma agraria e agricola all'approvazione del Parlamento. Sarebbe stato indubbiamente più opportuno da un punto di vista della sistematica generale di questa materia e quindi anche da un punto di vista di tecnica legislativa, che i tre progetti di legge fossero venuti insieme all'esame del Parlamento in modo da essere fusi in un unico testo.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

Ma dal momento che criteri di economia legislativa generale hanno consigliato di far precedere questo disegno di legge sui contratti agrari a quelli sulla riforma fondiaria, sulla riforma agraria e sulla riforma agricola, io penso che sia una esigenza di elementare prudenza quella di limitare questa riforma a quelle sole forme contrattuali che non hanno bisogno, per potersi attuare, di esser precedute dalla riforma fondiaria.

Scendendo all'esame, poi, delle particolari norme che regolano i vari rapporti agrari contemplati dalla legge, io mi riservo di presentare una serie di emendamenti per correggere in più o in meno il disegno di legge a seconda dei casi.

Vi è soltanto un emendamento sul quale, anche in sede di discussione generale, io mi permetto di richiamare l'attenzione dei colleghi e della Commissione; ed è questo. Se siamo d'accordo — come penso che siamo d'accordo — che attraverso questo disegno di legge si vuole regolamentare non tanto il diritto di proprietà, quanto il rapporto di lavoro agricolo; se riscontriamo in agricoltura un caso tipico di rapporto associativo quale è la mezzadria, perché mai, onorevole Dominè, ella non pensa che sia il caso di farlo questo passo avanti e portare questo rapporto associativo alla sua vera configurazione, di immettere definitivamente cioè nell'azienda agricola questa forza di lavoro con tutte le sue qualifiche e con tutti i suoi requisiti, non solo di compartecipazione, al risultato della produzione, ma di corresponsabilità alla dirigenza dell'azienda?

L'azienda agricola è veramente anche cosa del mezzadro; all'azienda agricola, al suo sviluppo è troppo interessato il mezzadro, per escluderlo anche dalla condirenza della stessa.

Noi siamo sul piano preciso del rapporto associativo di lavoro; questi contratti agrari ci danno veramente la possibilità di una risoluzione concreta di questi rapporti associativi. Noi sappiamo che in sede generale, il rapporto di lavoro tende a spostarsi dalla forma di rapporto di scambio dell'opera contro mercede, dalla forma materialistica di una merce che si vende e che si compra sul mercato, a quella forma di associazione attraverso la quale il lavoratore si inserisce nell'azienda con la partecipazione al risultato della produzione che egli concorre vitalmente a creare, ed alla responsabilità e alla dirigenza dell'organismo produttivo.

Ora, in questi rapporti agrari noi ci troviamo di fronte proprio ad una forma con-

creta di questo rapporto associativo. Perché arrestarci sulla soglia di esso, perché negare, in questi casi, al mezzadro, a cui riconosciamo tante qualità e tanti diritti sulle cose di produzione della terra, la condirenza effettiva e non soltanto consultiva dell'azienda?

Vi sono ragioni, lo so, forse di ordine scientifico che ci fanno rimanere un po' perplessi su questo punto: la possibilità che il rapporto slitti da una relazione di lavoro in una di mera società. Ma io penso che noi possiamo, forse dobbiamo in questo caso — sia pure a titolo, sperimentale — forzare un po' la mano all'elaborazione scientifica e giungere alla completezza di questo istituto giuridico, ipotizzando tutte le sue forme proprio nel contratto di mezzadria e dando quindi ai mezzadri la effettiva responsabilità dell'azienda.

E con questo avrei finito l'esame dei problemi di carattere generale, se non dovessi occuparmi di un'ultima obiezione concordemente fatta da destra e da sinistra, cioè l'assurdo che in questa materia, che è in fondo materia contrattuale, si affidi e si riservi alla legge la disciplina, il regolamento completo di questi rapporti, mentre le parti ne sono tenute estranee.

L'obiezione è stata fatta sotto forma giuridica, e sotto questo aspetto non mi sento di dividerla; perché sappiamo tutti che c'è anche il contratto di adesione fondato proprio sulla mera accettazione di condizioni e patti completamente regolati da un ente all'infuori della volontà dei contraenti, ma ai quali le parti aderiscono: contratto che si perfeziona quindi con questo consenso, con questa adesione, in cui consiste il *sinalagma*.

Ma secondo me, da un punto di vista costituzionale, inteso sotto un certo aspetto lato, l'obiezione ha valore, perché è giusto che nella determinazione di questi rapporti intervenga almeno un criterio di categoria. Se dunque non possiamo consentire che i rapporti stessi siano lasciati all'arbitrio delle singole parti, bisogna invece riconoscere l'opportunità che siano materia di contratti collettivi, e quindi affidati all'intervento delle organizzazioni sindacali perché raggiungano esse gli accordi più vantaggiosi.

E anche per questo avrei voluto che questo disegno di legge avesse recato anche la firma del Ministro del lavoro e fosse difeso sul banco del Governo, oltre che dal Ministro dell'agricoltura anche da quello del lavoro. Perché ricadiamo qui in quella istanza che monotonamente io vado ripetendo, della necessità imprescindibile di arrivare all'ema-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

nazione delle leggi sindacali. Tutto il nostro sistema economico-sociale resta sospeso per la mancanza di queste leggi. V'è un vuoto giuridico da colmare. La mancanza dei contratti collettivi di lavoro, la mancanza di una disciplina giuridica delle attività delle organizzazioni sindacali si risente in tutti i campi. Perché non cercare di colmare questo vuoto? Colmandolo noi risolveremmo gran parte dei problemi dell'organizzazione economico-giuridica in Italia. Ma risolveremmo altresì un problema politico anche maggiore e più vasto, quello di immettere il lavoro nello Stato, e di impedire che si erga contro lo Stato come dolorosamente constatiamo che oggi avviene continuamente. Tutti i problemi del lavoro sarebbero risolti col riconoscimento giuridico delle organizzazioni sindacali, col riconoscimento della loro facoltà di stipulare contratti collettivi validi *erga omnes*.

È quindi più che giustificata l'obiezione che viene mossa concordemente da destra e da sinistra e la raccomandazione che non si ritardi ulteriormente l'emanazione di questa legislazione sindacale. Bisogna applicare la Costituzione anche in questo campo, e in particolare l'articolo 39 della Costituzione. Si potranno allora questi rapporti di lavoro agricolo che stiamo esaminando, come tutti gli altri rapporti di lavoro, affidare per la regolamentazione alle organizzazioni sindacali di categoria, che ne sono i diretti e naturali gestori.

E, come quello del collocamento, penso che anche questo disegno di legge possa essere considerato come una legge che dovrà essere, quando sarà emanata la legislazione sindacale, riveduta in modo da integrare la regolamentazione legislativa in esso contenuta con quella più aderente e più ampia che l'organizzazione sindacale potrà elaborare in sede nazionale, in sede provinciale, in sede comunale. Detto ciò, non credo di avere altro da aggiungere in sede di discussione generale; mi riservo di presentare degli emendamenti in sede di discussione dei vari articoli ed esprimo la nostra adesione, in linea di massima, al disegno di legge in esame. (*Applausi all'estrema destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Capalozza. Ne ha facoltà.

CAPALOZZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non ho certo intenzione di affrontare in modo organico la discussione di questo disegno di legge intorno al quale tante voci autorevoli si sono levate e tante cose interessanti sono state dette: mi limiterò soltanto ad anticipare alcuni appunti

critici che mi riservo, poi, di sviluppare in sede di discussione degli articoli e di proposte di singoli emendamenti.

Sicché, questo mio intervento ha di necessità un carattere di schizzo piuttosto frammentario. E di ciò chiedo scusa alla Camera.

Ritengo che sia opportuno premettere una osservazione che può essere fatta a edificazione di coloro i quali sostengono l'intangibilità del rapporto mezzadrale come attualmente risulta dalle norme del codice civile; a edificazione di coloro i quali ritengono che l'istituto sia ancora così vivo e verdeggianti che non vi si possano portare delle sostanziali modificazioni; a edificazione anche di coloro i quali protestano, quasi stupiti e scandalizzati, quando si sostiene da parte nostra che l'istituto della mezzadria ha un carattere feudale in molti dei suoi aspetti e in molte delle sue disposizioni positive: e di premetterla, citando dei dati di carattere storico, che ho tratto da un volumetto di Manlio Montanucci, *Kolkhoz e mezzadria*, pubblicato nel 1945, e che lo stesso Ministro dell'agricoltura, onorevole Segni, conosce certamente assai bene, perché egli, che allora era Sottosegretario all'agricoltura, ebbe a dettare per questo volumetto la prefazione.

Ebbene, proprio qui sono richiamate e ricordate le origini lontane, le origini antichissime, origini che si perdono addirittura nella notte dei tempi, dell'istituto della mezzadria: e confesso che tale lettura ha costituito per me una sorpresa, perché effettivamente anche io ritenevo che la mezzadria avesse, sì, una origine feudale, come noi andiamo dicendo, ma non che avesse un'origine prefeudale.

Da qui si traggono, comunque, delle interessanti notizie, che io offro all'attenzione della Camera. Vi si dice che la data di nascita di questo contratto di compartecipazione agraria determina alcune divergenze fra gli studiosi, divergenze delle quali il professor Palazzi, in un articolo pubblicato nell'*Italia agricola*, nel marzo del 1934, ha fatto un chiaro riassunto. Così si afferma da qualcuno, dal Barassi, nell'*Enciclopedia giuridica italiana* del 1914, che della mezzadria già si faceva cenno nelle leggi di Hammurabi, re di Babilonia, vissuto nientemeno che dal 2285 al 2245 avanti Cristo. Secondo i francesi Planiol e Ripet, la mezzadria si è sempre trovata in tutti i tempi e in tutti i paesi dove la terra è coltivata da una popolazione sedentaria. Ed il Solmi, il noto cultore di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

storia del diritto italiano, trattando dello « Sviluppo storico dei contratti agrari nel medioevo » nella *Rivista di diritto agrario*, anno II, 1916, la fa derivare dalla colonia parziaria dei romani. Altri, dal testo del capitolo 47 della *Genesis*, hanno ritenuto che la mezzadria fosse conosciuta anche in Egitto all'epoca di Giuseppe.

E altre cose potrei trarre dalle pagine del Montanucci e potrei dirvi. Ma io non voglio intrattenermi e soprattutto intrattenervi ancora con queste notizie, che, peraltro, mi sembrano, lo ripeto, abbastanza interessanti. Desidero, piuttosto, ricordare come un mio conterraneo, l'avvocato Giovanni Antonelli, in una sua relazione sul tema *Bonifica agraria e mezzadria*, tenuta al primo convegno per la montagna, a Camerino, il 6 ottobre 1946, e pubblicata a Roma nel 1948 insieme con altri articoli e studi, in un opuscolo dal titolo *Rilievi storici e statistici sulla mezzadria marchigiana*, riferendosi anch'egli alle origini molto antiche dell'istituto, si esprime con una frase che colgo quasi a caso nel suo scritto:

« Ho avuto — egli dice — per cinque anni in affitto l'abbazia di Fiastra ai fini dell'allevamento artificiale della selvaggina e della caccia. Conservo quindi ricordi vivissimi della vita rurale dell'abbazia, in verità molto pittoresca. Vedo quei vecchi mezzadri in un atteggiamento quasi romantico, con i grandi cerchi d'oro ai lobi degli orecchi e con i lunghi favoriti bianchi, tanto lunghi che talvolta si trasformavano in una vera barbetta alla Cavour, inginocchiarsi innanzi al principe venuto da Roma, che li riceveva in udienza, e baciargli la mano, con affetto come al loro padre e narrargli le cose delle loro famiglie. Usanze feudali, si dirà. No — è sempre questo egregio signore che parla — no, usanze della grande famiglia della mezzadria marchigiana: più che società, famiglia ».

Ora, onorevoli colleghi, questo non è un documento che rimonta all'epoca medioevale, ma certo è un documento che indica una mentalità, un costume, un atteggiamento veramente medioevale, veramente feudale; o, se medioevale e feudale non vi aggrada, una mentalità, un costume, un atteggiamento che ricordano il mondo della servitù della gleba e le descrizioni di un Tolstoj o di un Gorki: proprio quella servitù della gleba che la rivoluzione comunista ha spazzato via, ha eliminato — ed eliminato per sempre — nelle terre di Russia.

Pertanto, onorevoli colleghi, io ritengo che di fronte alla cognizione di queste origini,

di fronte alla descrizione di questi atteggiamenti mentali (che sono di oggi, non di ieri, perché questo avvocato Antonelli è tuttora vivo e ha scritto recentissimamente le frasi che ho letto), non mi sembra sia chiedere molto e tanto meno chiedere una cosa assurda e spaventevole il reclamare che anche questo istituto della mezzadria si evolva, si modifichi, progredisca, divenga in sostanza più moderno, più aderente alla situazione presente, soprattutto ai rapporti odierni fra capitale e lavoro. Non è chieder troppo chiedere quanto è reclamato nell'articolo 12 della proposta di legge Grifone, Miceli ed altri qui alla Camera e dell'analoga proposta di legge Bosi, Grieco ed altri al Senato, e ciò che si reclama con l'articolo 25 del controprogetto di minoranza: che venga, cioè concessa la possibilità di trasformare in contratto di affitto ogni contratto di mezzadria. Del resto, che la richiesta non sia da ritenersi pazzesca è dimostrato dal fatto che lo stesso articolo 12, se non erro, del disegno di legge originario Segni prevede, in alcuni casi, questa trasformazione: non sempre, è vero, perché il progetto Segni ammette la conversione della mezzadria in affitto soltanto per quei contratti, in cui la ripartizione del prodotto sia del 60 per cento al mezzadro e del 40 per cento al concedente, e sempreché il podere non faccia parte di un complesso unitario organizzato. Noi, onorevoli colleghi, insistiamo e insisteremo in sede di discussione degli articoli e degli emendamenti su questo principio, per la cui attuazione non si deve spingere lo sguardo agli « orribili » paesi al di là della cortina di ferro, perché proprio in Francia, poco dopo la liberazione, con una delle prime leggi che hanno trattato la materia, è stato stabilito — credo di non sbagliarmi — che tutti i contratti di mezzadria possono essere trasformati in contratti di affitto.

Dopo questa premessa, desidero scendere, in modo rapido, ma dettagliato, all'esame di alcuni degli aspetti più particolari, che hanno formato oggetto di vivacissima discussione in seno alla Commissione della Camera ed anche al di fuori dell'ambito parlamentare.

In ispecial modo, io debbo rilevare come la durata sessennale dei contratti d'affitto — e voglio avere riguardo in questo momento più propriamente ai contratti di affitto a coltivatori diretti — così come è stata accettata nel testo della maggioranza della Commissione, è una durata che non giunge nemmeno a dare autorità e dignità di legge a

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

quello che le masse dei coltivatori diretti avevano già ottenuto.

Non mi richiamo ora a quei contratti collettivi, i quali prevedevano bensì un minimo di durata del contratto individuale a coltivatore diretto, ma un minimo inferiore ai sei anni oppure pari a sei anni, come quello della provincia di Napoli del 1° febbraio 1938 o quello della provincia di Vicenza del 2 febbraio 1939, che sono quadriennali, come quello della stessa mia provincia, Pesaro, del 16 ottobre 1937, che è sessennale: il che significa che in pieno periodo fascista tutti i contratti individuali, i quali non fossero stipulati per questa durata o per durata superiore, venivano automaticamente dichiarati e ritenuti validi per la durata stabilita da questi contratti di affitto a coltivatore diretto: e ciò per una norma *ad hoc* del codice civile, libro del lavoro (articolo 2066).

Dicevo, dunque, che, senza avere riguardo a questi contratti (dei quali del resto bisogna tener conto, per le considerazioni che mi permetterò di fare poi), vi sono già capitolati di affitto a coltivatore diretto stabiliti per nove anni. Mi si assicura, non ho avuto possibilità di accertarmene di persona, che persino nell'Italia meridionale ci sono contratti collettivi di affitto a coltivatore diretto stipulati per un periodo di nove anni; e mi si assicura che ve ne sono nella provincia di Bologna e in certe zone della Romagna.

Ma c'è di più: senza andare alla ricerca di questi capitolati lontani, noi abbiamo il capitolato nazionale di affitto a coltivatori diretti, stipulato il 1° febbraio 1949, il quale all'articolo 2 stabilisce che la durata del contratto individuale non potrà essere inferiore a nove anni e che a tale durata verranno rapportati anche i contratti eventualmente stipulati senza determinazione di tempo.

TRUZZI. Senza la giusta causa, però.

CAPALOZZA. La giusta causa è un'altra cosa: ne parleremo dopo. La giusta causa è elemento di risoluzione del contratto. (*Commenti al centro*).

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Di non rinnovazione del contratto, non di risoluzione.

CAPALOZZA. Io sto discutendo il testo governativo e quello predisposto dalla Commissione, che stabiliscono un periodo minimo di durata contrattuale e contengono norme le quali determinano la giusta causa di risoluzione...

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Non è « risoluzione », ma « non rinnovazione ».

CAPALOZZA. È questione di punti di vista. Bisogna intendersi sul concetto di giusta causa, perché un motivo di risoluzione contrattuale è indubbiamente giusta causa di non prosecuzione. Ma di questo, come ho detto, discuteremo poi.

SEGNI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Sono due cose molto diverse.

CAPALOZZA. Bisogna intendersi, ripeto, sulla giusta causa. Nella legislazione concernente la proroga si è detto che questa si può avere, a meno che non vi sia una giusta causa perché la proroga non vi sia; ma è giusta causa anche quel motivo giuridico per la risoluzione, che è nelle norme del vecchio codice civile del 1865 e nel codice vigente (*Commenti al centro*).

Comunque, onorevoli colleghi, mi sembra piuttosto strano che la legge debba stabilire qualcosa di meno di quello a cui sono già pervenute le organizzazioni di questi lavoratori. Tanto più strano mi sembra, in quanto l'articolo 13-ter del testo della Commissione stabilisce: « Quando non vi sia ciclo di rotazione colturale, il contratto di affitto ha la durata minima di 6 anni, salvo i maggiori termini derivanti dagli usi locali ». Infatti, osservo: quando vi sia ciclo di rotazione colturale, il contratto di affitto ha la durata del ciclo di rotazione, che può essere anche inferiore ai sei anni ed eventualmente inferiore a quei quattro anni già stabiliti nei capitolati collettivi di affitto a coltivatore diretto che sono stati stipulati, come ho detto, fin dal 1937 e 1939, per esempio, in provincia di Pesaro, Napoli e Vicenza. Mi sembra che questa sia la conclusione logica alla quale si deve pervenire; e se non è questa la logica conclusione cui bisogna pervenire, se questo non è l'intendimento del legislatore, bisogna dirlo. Occorre, cioè, chiarire che in ogni caso — sia pure condizionatamente alla mancanza di giusta causa di cessazione — la durata minima è di sei anni e non può essere inferiore al sessennio!

Onorevoli colleghi, vi è dell'altro da dire. Qui si potrebbe chiedere da taluno: perché vi preoccupate?

Vi è un capitolato nazionale di affitto per i coltivatori diretti: è il capitolato nazionale di affitto stipulato il 1° febbraio 1949 (che è stato accompagnato con una relazione molto ottimistica, vorrei dire molto entusiastica, sui benefici della collaborazione tra proprietari e lavoratori). Questo capitolato, migliorando, almeno per quanto riguarda la durata, non solo il disegno originario Segni, ma anche il

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

testo della Commissione (la disposizione già ricordata dall'articolo 13-ter) risolve il problema *de facto*; perciò, non verrà applicato l'articolo 13-ter, ma verranno applicate le disposizioni del capitolato nazionale di affitto per i coltivatori diretti, i quali hanno ottenuto una durata novennale.

Ci si dimentica, però, onorevoli colleghi — quando così si argomenta — che questo contratto collettivo di affitto per i coltivatori diretti è un contratto per il quale la durata, se non erro, è di tre anni (comunque, è la durata stabilita nelle norme finali del capitolato stesso). Pertanto, è evidente che, ad un certo momento, l'organizzazione dei proprietari terrieri potrebbe, prima della scadenza del contratto e nei termini stabiliti, disdire, denunciare, disdettare il contratto medesimo. E quella che potrebbe sembrare, a prima vista una conquista stabile, diventa una conquista instabile, perché si farebbe luogo alla entrata in vigore delle disposizioni meno favorevoli che siano per essere dettate dalla presente legge. Ora, io penso di richiamare l'attenzione dei colleghi su questo punto; che è assolutamente illogico, ingiusto, pericoloso che la legge stabilisca qualcosa di meno che le parti non abbiano già raggiunto attraverso la lotta e la contrattazione (in specie, il capitolato nazionale di affitto per i coltivatori diretti, che il collega Miceli mi suggerisce a bassa voce di definire « un accordo fatto fra parenti », indubbiamente non è stato ottenuto con i mezzi terrificanti, spaventosi e sanguinosi che voi vi compiacciate di attribuire alle organizzazioni della Confederazione generale del lavoro, quella che amate chiamare la confederazione comunista).

Mi sarà concesso di fare qualche osservazione che abbia un valore analogico. Vorrei, in particolare, ricordare, che per quanto riguarda la giusta causa di risoluzione, i concetti che sono stati accolti nell'articolo 2 nel testo della Commissione sono assai più rigorosi di quelli che non siano nell'articolo 2159 del codice civile e nei vari capitolati. Io ho qui sotto gli occhi il capitolato colonico mezzadrile della mia provincia, il capitolato della provincia di Pesaro, che è stato stipulato nel 1937.

Se voi lo esaminate, vi accorgete che i motivi di risoluzione per giusta causa, che sono qui elencati, non sono quelli che sono stati indicati...

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Non ci intendiamo!

CAPALozZA. Non ci intendiamo perché per voi sono due cose diverse, mentre per

noi dovrebbero essere la stessa cosa. Ecco la differenza che passa fra noi e voi. Voi considerate, in definitiva, che i motivi di giusta causa di risoluzione del contratto devono essere cosa diversa dai motivi di giusta causa per la durata indeterminata del contratto. Noi riteniamo, invece, che il contratto debba essere indeterminato e che i motivi di giusta causa perché il contratto sia interrotto, debbono essere gli stessi che dovrebbero essere i motivi di giusta causa di risoluzione. Ecco che, con tale chiarimento e impostando così la questione, spero che possiamo intenderci, anche se può sembrare che io parli una lingua diversa: io invece parlo la mia lingua, che è quella del nostro progetto, e che è quella che la nostra parte ha tenuto in seno alla Commissione e qui in Assemblea.

Ora l'articolo 9 del capitolato colonico della mia provincia, che rimonta, ripeto, al 1937 — quindi al periodo fascista — stabilisce che il contratto individuale di mezzadria può essere rescisso in tronco...

DOMINEDÒ, *Relatore per la maggioranza*. Rescisso, non risolto!

CAPALozZA. L'onorevole Dominedò è maestro in questa materia giuridica. È stato anche mio maestro — ed io lo ricordo sempre con molto piacere — quantunque fossi giovanissimo allora ed egli avesse pochi anni più di me. È evidente che questo capitolato colonico non può parlare diversamente da come parla, perché il concetto della durata indefinita non esisteva, dato che il tempo indeterminato nella mezzadria, per il codice civile, è un anno; sicché è evidente che esso capitolato non poteva che riferirsi alle cause di risoluzione in tronco nel corso dell'anno. Siccome noi riteniamo che il contratto a tempo indeterminato debba essere indeterminato nel vero senso della parola, cioè non debba avere un termine, quelle cause di risoluzione nel corso dell'anno per noi valgono nel corso di un numero indeterminato di anni. Ecco la nostra impostazione.

Continua, successivamente, il già citato capitolato: « ...rescisso in tronco per cause gravi o per fatti tali che siano incompatibili con la continuazione del rapporto tra le parti. Comunque, in via dimostrativa, si indicano come elementi di risoluzione in tronco: a) la violenza o vie di fatto; b) l'abbandono del bestiame; c) i furti e danneggiamenti alla proprietà o cose dei contraenti; d) le vendite o permutate di scorte o di prodotti indivisi ».

Questi sono elementi di carattere esemplificativo, ma è intuitivo che le altre inadempienze devono essere tali da avere una

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

analogia con queste gravi inadempienze che sono stabilite nel contratto collettivo. Se noi esaminiamo invece il testo accolto dalla Commissione, noi ci accorgiamo che andiamo a far penetrare nel concetto di giusta causa una valanga di motivi e anche, onorevoli colleghi, addirittura una valanga di pretesti. Basterebbe che io vi ricordassi una sentenza della corte di Venezia del 28 giugno 1946, col commento di Carlo Giannattasio in un articolo intitolato *Orientamenti della giurisprudenza sul contratto di mezzadria*, che è stato pubblicato negli Atti dell'Accademia dei georgofili, vol. XII, 1948, i cui componenti non sono propriamente, ch'io mi sappia, dei progressivi in senso socialista o comunista. Dice l'autore a proposito di detta sentenza: « Una recente decisione, che non mancherà di suscitare commenti, ha stabilito il principio che costituisce giusta causa di risoluzione del contratto di mezzadria, secondo l'articolo 2159 del codice civile, uno stato di tensione fra concedente e mezzadro, che renda incompatibile la loro collaborazione ».

Ora, proprio il Giannattasio, il quale non è certo, neppur lui, un progressivo in senso socialista o comunista — io non lo conosco di persona ma, poiché scrive in questa rivista, non posso pensare altrimenti — proprio il Giannattasio, dunque, riconosce che ci vuole qualche cosa di più che uno stato di tensione, che può essere anche artificiosamente creato, che ci vogliono fatti tali da non consentire la prosecuzione del rapporto.

« Se infatti — egli continua, — fosse sufficiente uno stato di tensione, non infrequente nei rapporti associativi e spesso causato da futili motivi, a giustificare la risoluzione del contratto mezzadrile, si introdurrebbe un criterio di instabilità nei rapporti agricoli e sarebbe assai facile violare il principio della buona fede cui i contratti devono ispirarsi, non solo nella fase genetica, ma anche nella esecuzione del contratto ». Gli è che, onorevoli colleghi, la semplice lettura della relazione al testo accolto dalla Commissione spalanca le porte a consimili assurde interpretazioni giurisprudenziali, giacché queste interpretazioni sono venute in forza e sulla base dell'articolo 2159 del codice civile, al quale appunto il Giannattasio si riferisce.

Io non voglio fermarmi ancora su questo punto, anche perché altri, molto bene — qualche volta stupendamente — ha parlato sull'argomento: mi riferisco, in modo particolare, all'intervento del collega onorevole Gullo. Ma desidero toccare qualche altro aspetto della giusta causa, cercando di non ripetere

quanto è stato già detto. Statuendosi che la giusta causa possa anche esser costituita da un fatto estraneo al contratto, si sfocia in una situazione paradossale, per cui si potrà giungere all'arresto del contratto per un motivo qualsivoglia, anche d'ordine psicologico o magari, se volete, per un motivo grave, ma che non sia da addebitarsi al mezzadro come tale, come capoccia.

Posso anche errare, ma mi pare che nessuno sinora abbia fermato la propria attenzione convenientemente su questo punto, o, per lo meno, non ho udito alcuno che ne trattasse *ex professo*: cioè che, nel rapporto mezzadrile, giusta i capitoli e la legge, per una giurisprudenza ormai costante e per una dottrina pressoché conforme, il capoccia è il rappresentante della famiglia colonica.

E allora, se noi dobbiamo considerare il capoccia quale rappresentante della famiglia colonica, voi facilmente arrivate a questa conclusione inattendibile, che, cioè, anche se il capoccia commetta un fatto che sia estraneo al rapporto contrattuale, e che però costituisca quella che è, secondo voi, una giusta causa, dirò così, di non rinnovazione — per usare il vostro lessico — il concedente potrà agire in conformità di legge nei confronti di tutta la famiglia.

Ma arrivate pure a una conclusione peggiore, arrivate, cioè, a questo, che anche un fatto, sia pure illecito, ma estraneo al rapporto mezzadrile, il quale sia stato commesso, ad esempio, dal figlio o dalla figlia, magari dal figlio o dalla figlia giovinetti del « capoccia », possa e debba costituire anch'esso una giusta causa, in quanto il mezzadro deve essere responsabile pure dei fatti che sono commessi da membri della sua famiglia.

Anzi, qui i giuristi potrebbero incalzare: « Si capisce, specialmente se è minorenne, perché v'è una responsabilità generica del *pater familias* per l'articolo 2048 del codice civile! ». Quindi, se il figlio è minorenne, v'è una responsabilità, se non altro perché il « capoccia » è *pater familias*; se non è minorenne, v'è ugualmente una responsabilità, cioè quella che il capoccia si è assunto, contraendo col concedente...

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Ma v'è sempre il limite dell'impossibilità della prosecuzione del rapporto!

CAPALOZZA. È tutto qui! È precisamente su questo che noi insistiamo: è su questa impossibilità di prosecuzione del rapporto che noi non possiamo intenderci, perché voi potete essere animati dalle più

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

buone intenzioni — e non voglio ricordarvi qui che di buone intenzioni è lastricata anche la strada dell'inferno — ma non siete voi che dovete poi fare le sentenze; e allora usciranno fuori dei magistrati che faranno delle sentenze del genere che ho citato prima e che è un di più ripetere: che costituisce giusta causa lo stato di tensione fra il concedente e il mezzadro. Pensiamo a quanti stati di tensione fra il concedente e il mezzadro vi sono stati e vi sono; e figuriamoci quanti ve ne saranno, specialmente se continueranno le lotte per il miglioramento delle condizioni di vita da parte dei mezzadri, lotte che proprio voi rendete necessarie con leggi di questo genere!

Probabilmente il Ministro dell'agricoltura e anche il Ministro della giustizia, io credo, avranno le statistiche in mano e sapranno quanti sono i mezzadri che vengono continuamente disdettati ed escomiati. Ricordo di aver sentito una voce (la voce di un collega democratico cristiano, di Brescia, se non erro, o di un'altra città dell'Italia settentrionale, allorché si discuteva della proroga dei contratti agrari poco meno di un mese fa) che portava delle cifre che sono veramente impressionanti, che sono, direi, veramente terrificanti. Altre cifre sono state poi portate anche da altri — il che dimostra che si fanno delle statistiche in proposito — da cui si vede che qualche anno prima d'ora, in tempi diversi, in cui i reazionari spadroneggiavano di meno, e anche in regime fascista e corporativo quando queste tensioni non vi erano perché le rivendicazioni erano soffocate, i lavoratori della terra non venivano disdettati ed escomiati in sì gran numero. Oggi invece vengono escomiati e disdettati senza motivi, senza ragioni plausibili: motivi e ragioni, però, che in questa legge si potrebbero trovare a iosa per giustificare un'azione giudiziaria di disdetta, un'azione giudiziaria di escomio.

Onorevoli colleghi, prima di andare rapidamente verso la fine, mi preme ritornare, se voi me lo consentite, su un punto della legge che sta per diventare, voi direte, il mio chiodo fisso: la questione delle regalie. Io ebbi a fare delle osservazioni in proposito nella seduta del 28 aprile, quando si è parlato della proroga dei contratti agrari (ed avevo già presentato anche una interrogazione al riguardo). Ho rilevato allora, e continuo a rilevare, come la formulazione che è stata accolta nel testo della maggioranza non possa assolutamente considerarsi accettabile, perché non risolve in modo definitivo questo

problema che ci eravamo illusi di avere risolto l'anno scorso, durante la discussione di quella che divenne la legge 4 agosto 1948, sia pure in via temporanea; cioè in via provvisoria nel tempo, allora, trattandosi di una sospensione, e definitiva, invece, quanto alla portata dell'abolizione, sia pure nei limiti della temporaneità.

Il testo che è stato proposto nel controprogetto Grifone, Miceli ed altri, e che è stato riproposto nel testo della minoranza della Commissione, è categorico, preciso, inequivocabile. Dice che sono vietate le onoranze, le regalie e gli obblighi a titolo gratuito e semi-gratuito. Invece nel disegno ministeriale e, in sostanza, nel testo della Commissione, viene mantenuta proprio quella formulazione dell'articolo 5 della legge 4 agosto 1948 che in pratica ha dato luogo e dà luogo ad un'infinità di questioni, di controversie, di litigi di ogni genere. L'altra volta, l'onorevole Ministro mi ha detto che vi erano già delle sentenze, cioè che la magistratura si era già pronunciata sulla questione. Io non ho cognizione diretta delle decisioni della magistratura, non conosco il testo di queste sentenze, ma posso affermare, per quella pratica che ho delle cose di legge, che la norma dell'articolo 5, che è stata qui press'a poco identicamente riprodotta, si presta a tutte le interpretazioni, soprattutto alle interpretazioni peggiori. Perché, quando si fa riferimento alla «consuetudine» e «al fabbisogno familiare», onorevoli colleghi, ditemi, che cosa si vuole significare? Si dicono cose, in primo luogo, assolutamente improprie, perché in questa materia parlano i contratti collettivi, non la consuetudine. Tutti i capitolati coloniali d'Italia, ch'io mi sappia, disciplinano la questione delle regalie, obblighi ed onoranze; ed allora perché dobbiamo richiamarci ad un concetto vago di consuetudine? Alla consuetudine si fa riferimento quando non vi è la norma contrattuale, ma quando essa vi è perché dobbiamo riferirci alla consuetudine?

Anche a questo proposito vi ricordo il capitolato mezzadrile della mia provincia, che dispone in modo specifico, obbligatorio e ben chiaro in materia di obblighi e regalie. L'articolo 43 stabilisce: «Quando il concedente non pratica l'allevamento industriale deve facilitare il mezzadro a sviluppare l'allevamento a carattere familiare. Pertanto al mezzadro è consentito di allevare per proprio conto un quantitativo di pol-lame compatibile con le necessità della propria famiglia e con l'estensione del proprio

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

podere, da fissarsi in polizza (scritta colonica). Qualora fra i contraenti non si raggiunga un accordo per l'allevamento familiare che il mezzadro può attuare, resta stabilito che il numero delle galline, in ogni caso, non deve essere inferiore a cinque capi per ettaro lavorativo. Inoltre, gli è consentito di allevare un congruo numero di pollastri e di capponi. A titolo di cointeressenza, il mezzadro dovrà corrispondere per l'allevamento suddetto al concedente un numero di capi di pollame (galline, pollastri e capponi) in ragione del 25 per cento di quello allevato, nonché due uova al mese per ettaro lavorativo. È consentito l'allevamento delle oche, anatre, faraone e tacchini: esso dovrà essere facilitato dal concedente». E, nella scritta colonica che accompagna il capitolato colonico per costituire il rapporto individuale fra le parti nel quadro del rapporto collettivo, si determina il quantitativo caso per caso. Ho qui sott'occhio una scritta colonica allegata al quaderno del capitolato, dove si dice che per l'estensione di 10 ettari il permesso è per l'allevamento di 40 galline, 15 tacchini, 8 oche, 8 anatre con i seguenti « obblighi » dovuti al concedente: 10 uova al mese, 2 capponi, 2 galline, 2 pollastri, 1 tacchino, 1 oca all'anno.

Detto questo, io non riesco a comprendere — e lo ripeto a costo di apparire noioso e petulante — perché si debba fare riferimento al fabbisogno familiare. Molto meglio, se mai, la dizione dell'articolo 43 del capitolato: « allevamento compatibile con le necessità della famiglia e con l'estensione del podere ».

Il concetto del fabbisogno familiare è, invece, un concetto troppo rigido, perché può essere ristretto al puro fabbisogno alimentare e dar luogo ad interpretazioni che limitino e quasi annullino la portata della norma. L'onorevole Miceli mi dà, in questo momento, una notizia che prova la fondatezza dei miei timori, e cioè che una recente sentenza stabilisce che il pollame non può fare oggetto di commercio e che per fabbisogno familiare deve intendersi il fabbisogno strettamente alimentare della famiglia! È un'interpretazione assurda! D'altronde, il contadino potrebbe obiettare: io e la mia famiglia mangiamo polli tutti i giorni, dato che è vietato di venderli e di comprare col ricavato altri alimenti o altri generi. Vedete dove si può arrivare quando si dovessero sostenere discussioni di questo genere! Comunque, anche per questi motivi a me sembra che la dizione « fabbisogno fa-

miliare » sia assolutamente da escludersi. Tutt'al più dovrebbe ripetersi la formula del capitolato, che ho già letto.

Non si può ad ogni modo parlare di consuetudine, perché mi pare sia veramente un non senso invocare la consuetudine quando v'è la regolamentazione scritta.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. Restano salvi i patti più favorevoli.

CAPALOZZA. Raccolgo volentieri questa interruzione. La raccolgo, perché so bene che, per una norma che mi pare sia stata emanata con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, che diceva che restano validi e continuano ad aver vigore i patti collettivi, si deve ritenere che questa validità riguardi anche i patti generali di mezzadria. Ma, evidentemente, se voi non dite con una particolare disposizione di legge — che non esiste nel disegno in esame — se voi non imponete che i patti generali di mezzadria abbiano forza di legge anche per il futuro, per quanto attiene alle clausole che siano migliori della legge Segni, se voi non stabilite questo, i capitolati generali ad un certo momento dovranno pur decadere, se non altro perché verranno denunciati dalla parte che ne ha interesse.

GERMANI, *Relatore per la maggioranza*. È detto.

CAPALOZZA. E su ciò ho parlato prima, sia pure trattando un altro punto; ma, ripeto, vi mettete in condizioni che i patti collettivi vengano *in toto* a scadere, perché le organizzazioni sindacali padronali, se i patti contengono qualche disposizione più favorevole ai contadini che non la legge, avranno tutto l'interesse di rinunciare ai capitolati.

Ed è proprio vero che vi sono, nei capitolati, almeno degli spunti più favorevoli.

Ma, onorevoli colleghi, non è alquanto vergognoso che nei contratti collettivi fascisti del 1935, o del 1936, o del 1937, o del 1938, o del 1939, vi sia alcunché di più favorevole che in una legge, la quale volete sia la legge iniziale della riforma agraria, precisamente in una legge che si deve inquadrare nell'articolo 1 della Costituzione, il quale afferma solennemente che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro? Come si potrà dire che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro quando si constata che qualche norma dei patti fascisti si presta ad una interpretazione meno dura per i coltivatori che non alcune norme di questa legge?

COPPI ALESSANDRO. Va guardata nel suo complesso.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

CAPALOZZA. Onorevoli colleghi, io vado rapidamente alla fine, ma non posso esimermi dal mostrarvi quanto patetica, vellutata e perfino evangelica sia la parola degli agrari e dei loro difensori, allorché si tratta di sostenere i loro interessi a proposito delle regalie, contro le quali per tanti anni si sono battuti i nostri contadini.

Io leggo qui, sul *Globo* del 14 gennaio 1949, un articolo di Manlio Pompei, intitolato *Progetto Segni*. In esso si dice: « Le « medioevali regalie » (le virgolette sono nel testo) sono soltanto quattro uova e quattro polli che offrono il pretesto di dare il buon Natale e la buona Pasqua (ecco perché dicevo « perfino evangelica ») alla famiglia con la quale si collabora, talora, da tre o da quattro secoli; senza significato di soggezione, in uno spirito di cordialità cristiana, e ai margini di lauti proventi che il pollaio offre senza controllo del numero dei capi e della provenienza del becchime da parte di chicchessia ».

Onorevoli colleghi, questo è il linguaggio mellifluido che si adopera quando si vuole giustificare un onere medioevale (non da mettersi, per ironia, fra virgolette) salvo poi a diventare astiosi, arcigni, arroganti, intransigenti, quando si pretende l'esecuzione del capitolo e della scritta colonica, pur se i pollai sono stati devastati o distrutti dalla moria. Invano, allora, il contadino, piangendo, dice: « Come faccio a portarvi i polli, se sono morti di malattia? ». E, l'ho constatato nella mia pratica professionale, egli dovrà reputarsi già molto fortunato se il concedente si limiterà a tramutare in danaro « i quattro polli e le quattro uova che offrono il pretesto di dare il buon Natale e la buona Pasqua », e a segnargli a debito il corrispettivo nella contabilità colonica.

Molto fortunato, perché è successo — e posso farne personale testimonianza — che il locatore consideri inadempienza contrattuale la mancata corresponsione delle regalie e perché esistono dei magistrati che dichiarano, per questa inadempienza, la risoluzione in tronco del contratto! E so anche che il riporto nella contabilità colonica veniva effettuato a prezzo di borsa nera, quando si faceva, durante la guerra e nei primi anni dopo la guerra, la borsa nera delle uova e del pollame.

Onorevoli colleghi, ho anche un argomento diverso. Ho letto un articolo, in un giornale che non è certo un giornale di nostra parte, (anzi è un giornale di parte a noi del tutto avversa, perché sostiene gli interessi dei proprietari e non quelli dei contadini e dei mez-

zadri: si tratta de *Il giornale dell'agricoltura* del 10 aprile 1949, pagina 5) un articolo intitolato « I produttori di uova non sono soddisfatti ». Ove si dicono cose veramente degne di menzione.

Non è un articolo che riguarda il tema polemico delle regalie, ma è un articolo di carattere tecnico-economico che conforta precisamente la opinione che esprimevo in quest'aula il 28 aprile scorso, che cioè lasciando la più ampia possibilità di sviluppo alla pollicoltura, si vengono nello stesso tempo a creare delle condizioni favorevoli all'incremento di questo speciale settore della nostra economia, settore che è veramente importante, anche agli effetti dell'esportazione. Io dicevo queste cose, così, un po' a lume di naso, un po' per intuizione, ma ho avuto la buona sorte di sentirle confermate nel ridetto giornale, che mi è venuto ora tra le mani. Vi si dicono le stesse cose, non per giungere alla conclusione che non devono essere portate regalie ai padroni (questo no; non è di questo che vi si parla), ma nel senso che in tutti i modi dev'essere aiutata, dev'essere favorita la pollicoltura.

Qui è spiegato, altresì, come la pollicoltura si divida in pollicoltura rurale, specializzata e familiare.

Orbene, onorevole Ministro e onorevoli colleghi, la pollicoltura familiare non è quella che voi chiamate familiare nel vostro progetto: non è affatto quella, perché la pollicoltura del contadino, del mezzadro, del colono, del coltivatore diretto è la pollicoltura rurale.

La seconda, specializzata, è basata sull'allevamento intensivo e tende, per lo più, alla produzione di razze selezionate. La terza, familiare, è quella che si attua non nelle campagne, ma intorno alle città e nella cerchia delle mura cittadine. E si avverte che dalla prima categoria l'Italia trae le uova destinate all'alimentazione dei suoi abitanti, ma che tale produzione non è sufficiente alle richieste del consumo; che la seconda categoria rappresenta un'attività fiancheggiatrice della pollicoltura rurale; che l'ultima, molto diffusa specie durante la guerra, ha ancora qualche importanza, soprattutto nelle zone vicine ai grandi centri. E si continua sostenendo come debba essere dato il maggior impulso alla pollicoltura rurale, proprio per quei motivi detti da me, e certo assai meglio di quanto non abbia potuto dire io (che non sono un competente in materia) e con l'apporto di dati precisi di carattere tecnico e statistico; così apprendiamo che l'Italia esportava in Inghilterra e nei paesi del Nord uova di prima

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

scelta prelevate dal Veneto e dalla Romagna, le quali non avevano nulla da invidiare a quelle danesi e di altri paesi, ma contemporaneamente importava uova meno pregiate dai paesi balcanici, dalla Turchia e dall'Egitto, traendo, da questi scambi, buoni utili. « Bisogna ristabilire gradualmente tale situazione — così è scritto —; allora soltanto l'importazione sarà compensata dall'esportazione e la produzione ne risentirà un vantaggio ».

Non vi accorgete, onorevoli colleghi, che la strada indicata dal vostro progetto è appunto quella che contrasta queste esigenze, queste prospettive? Cioè col vostro rigido controllo, con la vostra pretesa di salvaguardare alla mensa del proprietario i « quattro polli » e le « quattro uova » per il buon Natale e la buona Pasqua, che spesso è anche il pretesto del buon carnevale, del buon Ferragosto e di tante e tante altre festività comandate, voi ostacolate l'interesse della produzione nazionale!

Questo è il punto sul quale mi permetto di richiamare ancora una volta la vostra attenzione, perché possiate incontrarvi con noi nel consentire una dizione più larga, più elastica e — diciamolo pure — più umana, per la regolamentazione di tale materia.

Onorevoli colleghi, io ho qui un esemplare del capitolato prefascista che riguarda la provincia di Bologna, per i rogiti del dottor Rimini 8 giugno e 24 settembre 1920.

Già dal 1920 nella provincia di Bologna era stabilito nell'articolo 45, che « l'allevamento dei maiali e del pollame è fatto nell'esclusivo interesse del colono; chi ha ceduto il fondo avrà il diritto di intervenire solo perché tale allevamento non ecceda dalle consuetudini e allorché maiali e pollame danneggino la coltivazione d'interesse comune ».

Già nel 1920, cioè circa trenta anni or sono, si era arrivati alla eliminazione di questo relitto di carattere feudale. Oggi, a distanza di 30 anni, vi si discute ancora. È una cosa che, se non fosse vergognosa, sarebbe davvero ridicola...

Io penso che le brevi osservazioni da me fatte dimostrino come la vostra legge non abbia titolo per essere considerata un elemento di riforma, per essere considerata — se volete — un elemento di inizio della riforma agraria, così come andate sbandierando.

È vero, ed io lo so benissimo, che gli elementi più reazionari e più retrivi della conservazione terriera italiana sono contro questa legge; del resto, anche sui vostri

banchi tale conservazione terriera, tale esosa ed avida proprietà terriera ha trovato molti rappresentanti e difensori. Ma io rispondo e concludo ripetendo l'arguzia di Ruggero Grieco: « Un topo resta sempre topo, anche se il gatto gli dà la caccia per mangiarselo ». (*Applausi all'estrema sinistra*).

Presentazione di un disegno di legge.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLA, *Ministro del tesoro e ad interim del bilancio*. Ho l'onore di presentare il disegno di legge: « Revoca delle disposizioni dell'articolo 1, n. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, e dell'articolo 1 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 70, in materia di cessione di stipendi e di salari dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge. Sarà stampato, distribuito e inviato alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede normale o legislativa.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (175).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Moro Francesco. Ne ha facoltà.

MORO FRANCESCO. Onorevole Ministro, onorevoli colleghi, in linea di principio sono contrario all'istituto dell'affittanza perché non lega sufficientemente alla terra, non incita — nella generalità — alle innovazioni e alla massima produzione, non sprona ai miglioramenti fondiari che sono fonte di progresso e di lavoro. La mia affermazione è confortata dalla constatazione che nei paesi agricoli del nord Europa, all'avanguardia del progresso agricolo, l'affittanza è quasi inesistente; ma anche senza guardare lontano, basta la constatazione che nelle zone dell'Alta Italia a colture specializzate di altissimo reddito, la proprietà affittata è in minima parte di fronte alla proprietà condotta o coltivatrice. Inoltre, in ogni parte d'Italia, ma specialmente nel nord, la piccola e media proprietà; coltivata e condotta direttamente, dà le maggiori produzioni unitarie ed è tesa

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

verso quelle coltivazioni industriali, che saranno l'ancora di salvezza della agricoltura italiana.

Premesso questo, io penso che tutti i nostri sforzi dovrebbero essere diretti a un unico scopo, avente quale mèta: la terra a chi la lavora o a chi la conduce direttamente nelle varie forme consuetudinarie; la proprietà terriera, non considerata come fonte di reddito a favore degli assenti, ma fonte di vita e di iniziative per tutti coloro che vivono della terra e per la terra; per la proprietà condotta, al di sopra di un dato numero di dipendenti o di una data superficie, compartecipazione obbligatoria e abolizione del bracciantato. Tutti coloro che alla terra dedicano la propria attività formerebbero una grande famiglia con ogni membro cointeresato alla produzione e si farebbe un grande passo verso quella pacificazione sociale a cui tutti aspiriamo, ma a cui, purtroppo, nessuno vorrebbe sacrificare la millesima parte dei suoi privilegi.

Onorevoli colleghi, da questi banchi si sono levate le voci più discordi pro e contro il diritto di proprietà, e ognuno ne ha parlato in funzione del proprio interesse o della categoria che rappresenta. Io sono per la difesa di questo diritto (difesa tenace, inflessibile), ma solo quando la proprietà risponde agli interessi del paese e alle funzioni sociali del momento in cui viviamo; per la proprietà assenteista non mi sentirei di spendere una parola, né di fare un gesto. L'ora della proprietà affittata va lentamente, ma sicuramente verso il tramonto. La categoria di coloro che vivono dei frutti della terra senza dare a essa nessun apporto di lavoro fisico o intellettuale sparirà per consunzione naturale, accelerata dall'evoluzione sociale in atto. Nella mia provincia di Vicenza il processo di disgregazione della proprietà affittata, negli ultimi cinquant'anni, ha fatto progressi enormi. Tutto fa prevedere che si accentui anziché diminuire. Sarà tanto di guadagnato per la tranquillità sociale di cui la mia provincia sta dando un esempio; sarà una spinta alla produzione e al benessere delle classi agricole.

Dopo queste premesse, voi comprendete, onorevole Ministro, come io non possa essere favorevole a quella parte del disegno di legge che cristallizza l'affittanza e impedisce a una parte dei proprietari di riavere la loro terra per dare a essa attività direttiva e impiego di capitali. Comprendo però le intenzioni e le finalità e in special modo la necessità di limitare le disdette e la corsa agli aumenti dei canoni di fitto.

Mi limiterò quindi ad alcune osservazioni e, prima di tutto, faccio presente quanto messo in risalto anche da altri miei onorevoli colleghi, e cioè che questo disegno di legge colpisce e vincola esclusivamente la piccola e media proprietà, che a parole tutti dicono di difendere, mentre di solito è sempre la sola a fare le spese di ogni riforma.

La Costituzione impone giustamente limitazioni alla proprietà fondiaria, ma queste limitazioni, se mai, devono essere uguali per tutta la proprietà fondiaria, e, se una differenza di oneri e vincoli dovesse esistere, lo dovrebbe a favore della piccola e media proprietà che la Costituzione promette di difendere. Questa sperequazione di trattamento dipende dall'aver diviso i fittavoli in due categorie, coltivatori diretti e conduttori, e dall'aver fissato agevolazioni e benefici sostanziali per i primi e non per i secondi. Questo porta a delle gravissime conseguenze d'ordine economico e politico, perché per la massima parte la terra affittata a coltivatori diretti è costituita dalla piccola e media proprietà, e solo questa è chiamata a fare le spese del disegno di legge. Io mi domando come Governo e partiti di maggioranza potranno domani difendersi dall'accusa di essere i protettori e i difensori della grande proprietà terriera che da questa legge non viene toccata. Ma questa distinzione porta anche delle conseguenze di ordine economico contro la categoria dei coltivatori diretti che si vorrebbe beneficiare.

In qualche zona della mia provincia questo disegno di legge è già scontato. La proprietà si difende, ed è nel suo diritto, quando noi le diamo la possibilità e la convenienza di farlo. Fino a ieri si cercava di affittare ai coltivatori diretti, mentre oggi si cercano i conduttori. È più che logico: affittando ai primi la proprietà si assume gravami non indifferenti, mentre resta libera affittando ai secondi. In questa situazione il coltivatore diretto, pur di avere un fondo, sborsa a fondo perduto somme ingenti a garanzia del rilascio del podere a fine fittanza. Ne viene di conseguenza che, se questo disegno di legge non verrà modificato nel senso di mettere tutti i fittavoli sullo stesso piano, otterremo il risultato di scontentare sia gli uni che gli altri.

L'osservazione, onorevole Ministro, che i fittavoli conduttori non meritano protezione perché sono ricchi, non sempre è vera, anzi cade completamente di fronte alla ricchezza dei loro proprietari, che hanno visto i loro beni rivalutati a 50-60 volte rispetto al-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

l'anteguerra, senza che alla terra abbiano dato un attimo della loro attività. Le limitazioni alla grande affittanza potranno essere fatte in sede di riforma agraria e in tale sede potranno essere agevolati e beneficiati maggiormente i coltivatori diretti, categoria che ritengo meritevole di ogni aiuto. Ma questa categoria, più che essere avvantaggiata dai contratti di affittanza, dovrebbe essere aiutata nell'acquisto della proprietà. La provvida legge inerente al finanziamento per la costituzione della proprietà contadina sta dando i suoi frutti. Io mi auguro però che essa venga riveduta, in modo da impedire la polverizzazione della terra, provocando invece la formazione di poderi, aventi una superficie minima di 4 o 5 ettari, cioè tale da dare a una famiglia possibilità di lavoro e di vita.

In merito alla mezzadria non sono d'accordo sul giudizio salomonico di suddivisione del 53 o 60 per cento dei prodotti a favore del mezzadro. Credo che una commissione provinciale dell'equa mezzadria, con facoltà di ripartire i prodotti anche al disotto del 50 per cento per frutteti e vigneti specializzati, e di arrivare fino al 70 per cento per terreni semisterili, risolverebbe equamente il problema, perché la quantità di lavoro necessaria alla conduzione di un fondo dipende in massima parte dalla superficie, mentre il rapporto di produzione fra un terreno fertile e uno sterile, a parità di ampiezza, può variare da uno a cinque e anche più. Nel Veneto intere zone di pianura, costituite da sabbia e ghiaia, sono molto meno produttive che certe zone di montagna.

Un'altra osservazione mi permetto di fare, onorevole Ministro, e cioè che in questo disegno di legge si mette al bando la tecnica agraria, in quanto non è ritenuta giusta causa per riavere il fondo neppure il fatto che il proprietario o un figlio di esso siano laureati o diplomati nella specialità. Con tutta la considerazione che ho per la categoria dei fittavoli coltivatori diretti, non riesco a convincermi che il loro lavoro sia più utile e vantaggioso per il nostro paese, o che meriti maggiore riguardo di quello di un tecnico specializzato in materia, il quale dà alla propria azienda il frutto della sua intelligenza e capacità direttiva. Questo vuol dire considerare l'agricoltura italiana l'ultima delle industrie ed è un'offesa gratuita a tutti quei tecnici sperimentatori in proprio, ai quali è dovuta gran parte del progresso agricolo che è vanto e onore del nostro paese.

Onorevole Ministro, io giustifico questo disegno di legge in quanto dovuto a neces-

sità contingenti. Sono con voi quando si tratta di colpire gli assenteisti dalla terra, ma mi auguro che, in sede di emendamenti, sia trovata la via per permettere a tutti i proprietari di buona volontà di condurre il proprio fondo; che tutti i fittavoli siano posti su di uno stesso piano; che si arrivi ad una più equa ripartizione dei prodotti mezzadrili; e che infine, nel caso che questa Camera disponga diversamente, sia almeno dato un riconoscimento al valore e al merito dei nostri tecnici, verso i quali l'agricoltura italiana è debitrice per la massima parte dei grandi progressi raggiunti che ci consentono, in molti rami, di essere all'avanguardia fra tutte le nazioni agricole del mondo.

Il disegno di legge tocca un'infinità di interessi. Qualunque limitazione alla proprietà assenteista o abulica, che vede nella terra un impiego di capitale, un oggetto di speculazione o di sfruttamento, avrà non solo l'approvazione, ma il plauso della stragrande maggioranza del nostro popolo. Ma se noi, per incompleta conoscenza dei problemi agricoli o, peggio, per spirito demagogico, ostacoleremo la proprietà attiva che attende di dare alla terra capitale, attività e spirito di iniziativa, non colpiremo solo il grande agrario, che saprà rifarsi in altro modo, ma tutta un'infinita gamma di piccoli proprietari, dal pensionato all'artigiano, dal professionista all'esercente, dal piccolo risparmiatore all'impiegato, che vedono nella propria terra la possibilità di sistemazione di un figlio o un tranquillo rifugio nella vecchiaia; in questo caso, siatene certi, saremo chiamati a risponderne.

PRESIDENTE. Il seguito di questa discussione è rinviato a domani.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

FABRIANI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'interno, per sapere come giudica il comportamento del dottor Ferraro, vicequestore di Vercelli, il quale, oltre ad essere notoriamente fazioso, si comporta in modo nocivo alla dignità e al prestigio della carica che ricopre; e quali provvedimenti intenda prendere nei suoi confronti.

« ORTONA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se abbia autorizzato, e per quali ra-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

gioni, il commissario di liquidazione dell'Ente economico della viticoltura a porre in vendita, come egli effettivamente pone in vendita, mediante asta pubblica, terreni già di proprietà degli ex Consorzi provinciali della viticoltura acquistati con le contribuzioni obbligatorie dei viticoltori e con saggia amministrazione dei fondi, ed ora più che mai indispensabili all'impianto di vivai di piante madri e di barbatellai di viti americane, nell'imminenza per la progettata ricostituzione dei Consorzi stessi.

« E per conoscere, inoltre, se il Ministro non ritenga urgente ed opportuno sospendere le aste pubbliche già indette da detto commissario mediante pubblici manifesti che hanno destato vivo malumore ed allarme tra i viticoltori delle zone interessate.

« FERRARIS, SCOTTI ALESSANDRO, MARENGHI, GIACCHERO, CAGNASSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della difesa, per conoscere se non ritenga giusto ed umano provvedere affinché gli ufficiali ed i sottufficiali delle Forze armate, collocati nella riserva per sfollamento, possano continuare a fruire, fino a quando non saranno posti in pensione, dell'assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali, di cui beneficiavano durante la loro permanenza nel servizio effettivo.

« CUTTITA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per conoscere quali urgenti provvedimenti intende adottare per porre fine alla tragica situazione in cui versano circa 600 dipendenti dell'Ente lavoro ciechi di Firenze, i quali da oltre cinque quindici non percepiscono gli stipendi; e quali misure intende adottare per provvedere con estrema urgenza alla riorganizzazione dell'attività produttiva dell'Ente stesso dal quale questi lavoratori traggono il necessario alla vita per loro e le loro famiglie.

« MONTELATICI, DAMI, SACCENTI, TARGETTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quale provvedimento abbia preso per mettere in esecuzione dei cantieri di rimboschimento per venire incontro alla grave disoccupazione esistente nel comune di Santa Sofia, che colpisce il 75 per cento dei lavoratori ivi residenti. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« REALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere dopo che gli è stato inviato l'ordine del giorno votato il 9 maggio 1949 nel teatro Mentore del comune di Santa Sofia (Forlì) dalle seguenti Associazioni riunite: reduci e combattenti, A.N.P.I., famiglie, caduti in guerra, mutilati e invalidi di guerra, Associazione commercianti e artigiani, la cooperativa di consumo, tutti i partiti politici (Democrazia cristiana, Partito comunista italiano, Partito socialista italiano, Partito socialista lavoratori italiani), Unione donne italiane, Alleanza giovanile, Camera del lavoro, e con la partecipazione del sindaco e degli assessori comunali, alla presenza del maresciallo dei carabinieri, dove fu discussa la situazione di disagio e di miseria in cui versano i lavoratori di quel comune.

« È stato constatato che il 75 per cento dei lavoratori sono disoccupati, mentre che al Provveditorato alle opere pubbliche sono giacenti i progetti dei seguenti lavori: rete interna dell'acquedotto, fognature, pavimentazione, scuole di Berleta, Raggio, Collina di Pondo, Strada Campigna per la località Tre Faggi e Occhi Bruti, danni di guerra, n. 6 case per abitazione, strada Isola-Lama (progetto di massima che già da anni si trova presso il Ministero dei lavori pubblici). (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« REALI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga opportuno (qualora ve ne sia la possibilità) estendere i provvedimenti in favore della efficacia produttiva delle aziende agricole previste dal decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, anche alle aziende agricole della provincia di Asti, che hanno subito gravi danni per le intemperie stagionali e le alluvioni susseguitesesi in questi ultimi tempi. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« GIACCHERO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria e del commercio, per sapere se qualche provvedimento è stato preso per venire incontro ai « desiderata » espressi nell'ordine del giorno del 10 aprile 1949, della Associazione artigiani della provincia di Asti, relativo all'attuale sistema tariffario di erogazione dell'energia elettrica. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« GIACCHERO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 MAGGIO 1949

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza della tolleranza usata dalla questura di Catania verso i movimenti e le manifestazioni a carattere neofascista, ed in particolare se sappia:

a) degli « squarci oratori » di aperta esaltazione del fascismo pronunciati durante conferenze tenute in teatri catanesi da esponenti del M.S.I. quali Ambrosini e Cucco;

b) della provocatoria ostentazione di distintivi fascisti e di grosse medaglie effigianti Mussolini fatta da numerosi gruppi di studenti universitari in occasione dei festeggiamenti pubblici organizzati dal C. P. U. di Catania per le feste della Matricola;

c) delle parole d'ordine neofasciste e delle scritte inneggianti alle « date gloriose » del regime mussoliniano, dipinte a carattere indelebile persino sulle mura di luoghi vigilatissimi notte e giorno dalle forze di polizia, come per esempio la stessa prefettura;

d) che Catania è diventata il ricettacolo di parecchi delinquenti « politici » ricercati per delitti commessi durante il periodo della Repubblica di Salò;

e) che nessun arresto o denuncia di elementi neofascisti sono mai avvenuti in Catania.

« Gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare per stroncare ogni attività illegale del neofascismo. (Gli interroganti chiedono la risposta scritta).

« CALANDRONE, PINO, D'AGOSTINO, FAILLA ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai Ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 19,15.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16:

1. — *Discussione dei disegni di legge:*

Ratifica della Convenzione sulle assicurazioni sociali conclusa a Bruxelles, tra l'Italia e il Belgio il 30 aprile 1948. (*Approvato dal Senato*). (386). — (*Relatore*: Foresi);

Ratifica dei seguenti accordi conclusi a Roma, fra l'Italia e la Francia, il 31 marzo 1948: a) Convenzione generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari; b) Protocollo generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari; c) Protocollo speciale relativo all'assegno ai vecchi lavoratori salariati; d) Protocollo speciale relativo al coordinamento degli accordi tra la Francia, l'Italia ed il Belgio. (*Approvato dal Senato*). (387). — (*Relatore*: Repossi).

2. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria, affitto, colonia parziaria e compartecipazione. (*Urgenza*). (175). — (*Relatori*: Dominè e Germani, *per la maggioranza*, e Grifone e Sansone, *di minoranza*);

Norme sulla promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei decreti del Presidente della Repubblica. (*Modificato dal Senato*). (22-B). — (*Relatore*: Tesauro).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI